CONFUTAZIONE

D E L L A

GAZZETTA ECCLESIASTICA

D I F I R E N Z E

De 17. Novembre 1780. fol. n. 25.

CIRCA UN OPERETTA STAMPATA IN ROMA.



I N L I V O R N O



1 7 8 1.

Con Licenza de' Superiori.



CONFUTAZIONE
DELLA GAZZETTA ECCLESIASTICA
DI FIRENZE.

I. L'Autore della Gazzetta Ecclesiastica di Firenze, alla quale, per procurarle maggior credito, e spaccio, s'è dato lo specioso titolo di *Continuazione dell' Annali Ecclesiastici*, avendo preteso nel foglio n. 25. de'17. Novembre dell' anno scorso, dar' il suo giudizio su d'un' Operetta stampata in Roma nello stess'anno, con questo titolo: *Parere d'un Teologo sulla Residenza de' Vescovi impiegati al servizio della Chiesa, e dello Stato*: ha dato chiaramente a vedere di non averl'affatto capito, oppure d'averne con nera malignità stravolto il senso, facendo dire all'autore, ciò, che non ha detto. La malignità di costui si scorge non oscuramente, dacchè avendo creduto, e spacciato la frottola d'esser stata soppressa la mentovata Operetta, a che dunque serviva informarne il Publico, e registrare ne pretesi annali sì fatta notizia? Se quindi s'è lusingato di non poter' esser smentito il suo maligno, ed inetto giudicio, s'è ingannato; poichè eccone la confutazione, che prima si sarebbe data

fuori, se prima se ne avesse avuto notizia. Ma con qual' coraggio s'è eretto costui in Correttore, Maestro, e Giudice ecumenico di tutti li libri, ch'escono alla luce? E che cosa mai importa al Publico saperne il di lui sentimento e giudicio? Peraltro non ha recato maraviglia tal' insolenza, e malignità; dapoichè in un'altra Gazzetta di Firenze de' 29. Gennaro dello stesso anno scorso, colla data di Liegi, si vidde descritto un certo fatto accaduto iu Germania, con tanta temerità, falsità, ed odio verso la Santa Sede, che fu a tutti li buoni di sommo scandalo, ed orrore. Certe penne venali, impegnate al proprio, ed altrui guadagno, oltre l'esser ben spesso prezzolate da chi ha premura spargersi alcune notizie ne publici fogli, inclinano sempre alla satira, mordacità, e maldicenza, per vie più piacere alla moltitudine, eccitare la curiosità, e così accrescere lo spaccio, ed il guadagno.

II. Il Gazzettiero ecclesiastico di Firenze non ha neppur capito il titolo dell'Operetta, di cui s'è messa a decidere. Il titolo è questo: *Parere d'un Teologo sulla Residenza de Vescovi impiegati al servizio della Chiesa, e dello Stato*. Da questo titolo stesso ogn'uno và a comprendere, che l'autore creda di tant'importanza, ed obligazione la Residenza, cosichè solo per quelle due gravissime cagioni possa, e debba dispensarsi. Altrimente avrebbe egli scritto della Residenza in generale; o almeno di tutti l'altri motivi da dispensarla; e questi l'avrebbe aumentati, ed ampliati a modo de Teologi della Morale

più

più indulgente. Ma se ha ristretto il suo argomento a que' due soli casi, segno è chiaro di non avere, dell' obligazione della Residenza, que' così rilasciati sentimenti, che il Gazzettiero ha sognato, e spacciato. Insomma, dal titolo stesso dell' dett'Operetta, si va a capire di non essere, che un breve Commentario a quanto fu di ciò ha dichiarato il Concilio di Trento; e quindi tanto esser lontano il *Parere* dal toglier l' obligazione della Residenza, quanto ne fu lontano il Concilio.

III. Se non ha capito il titolo, molto meno il sistema, di tutta l'Operetta, benchè composta di pochi fogli, e scritta con metodo, e chiarezza. Eccolo pertanto in poche parole: L' istituzione de Vescovi, ed il loro officio è di Dritto Divino. Ma la maniera d' adempirlo dipende dall' autorità della Chiesa. La Residenza *personale*, *o sia presenza corporale*, appartiene alla maniera, e non già alla sostanza dell' Officio Vescovile. Dunque dipende dall' autorità della Chiesa, che in certi casi può dispensarla. Di questi casi l' autor del *Parere* non fa menzione, che di due soli, cioè il servizio publico della Chiesa, e quello dello Stato; indi prova con autorità, ragioni, e la pratica antica, generale, e costante, d' esser li suddetti due casi, legitime, e giuste cagioni di tal dispensa. Che poi la maniera d' adempire all' Officio Vescovile dipenda dall' autorità della Chiesa, lo prova con varie differenze su questo punto tra l' antica, e moderna disciplina. E che la *personal* Residenza appartenga alla maniera, e non alla sostanza di detto officio, lo dimostra,

per-

perchè tal' obligazione deriva dall' officio, il quale in certi casi, senza quella, può benissimo eseguirsi. Quest' è tutto il sistema dell' Operetta; e giudichi ogn' uno di sana mente, se possa dirsi erroneo, scandaloso, paradosso, rovinoso, ributtante, come l' ha spacciato ne' suoi fogli, o per difetto di riflessione, o per abbondanza di malignità, il Gazzettiero. In vece di screditarlo colle parole, avrebbe dovuto combatterlo colle ragioni, provando non esser vero, *che la maniera d' adempirsi l' officio Vescovile dipenda dall' autorità della Chiesa*; *e che la Residenza personale appartenga alla maniera*, *non già alla sostanza di quest' officio*, nello che consiste tutt' il fondamento del *Parere*. Posto che avesse ciò provato, neppure il contrario sentimento si poteva tacciare di scandalo, ed errore.

IV. S' è pure enormemente ingannato circa il fine, per cui il *Parere* fu dato alla luce, del quale, con sfacciata arditezza, non ha avuto ritegno accennare, d'esser stato scritto, per scusare il peccato d' un Vescovo, che non risiede. Di questo preteso peccato, se ne parlerà in appresso. Per ora basterà accennare l' origine, che non fu già per scusare un peccato, ma per correggere un' errore; ed errore gravissimo, quant' è quello di dirsi, ch' essendo la Residenza personale di Dritto Divino, il Papa non poteva dispensarla, tenendo un Vescovo in Roma, impiegato nel servizio publico della Chiesa. Errore gravissimo, non mai detto da Teologi, e Dottori li più impegnati a sostenere il Dritto Divino; e contra-

rio

rio all'espressa dichiarazione del Concilio di Trento. Errore gravissimo ch'andava a ferire, non solo la suprema autorità de Romani Pontefici, ma anche la loro condotta in un punto si delicato. Poichè da tutti li Papi, ed in tutti tempi è stato ciò praticato: e di tal'esempii ve ne sono infiniti. Or a tal fine non giovava l'addurre un' infilzata di Teologi, e Canonisti, come si suol fare ne Pareri Teologici, e come sarebbe stato facilissimo a farsi nel caso presente; poichè l'autorità di costoro, come di persone aderenti, e rispettose verso la Santa Sede, sarebbe stata di poco peso al giudizio dell'assertori dell'opinione contraria. Bisognava perciò avvalersi della ragione intrinseca, e dell'antica tradizione, e disciplina, mettendo in chiaro, donde, e come sorga ne Vescovi l'obligazione della personal residenza; qual sia stata la mente, e la prattica della Chiesa su questo punto; e se possa, e debba dipendere dall'autorità della medesima, e del suo supremo Capo. Tal'è stato il motivo ben giusto, ed onesto di metter fuori il *Parere*, che altrimente sarebbe stato inutile, e superfluo, come che tratta d'un argomento non mai contrastato; e questa poteva esser la buona critica di chi lo voleva biasimare.

V. Che non abbia capito il titolo, il sistema, ed il fine del *Parere*, è anche poco. Non ha capito neppure il sentimento dell'autore circa l'obligazione della Residenza Vescovile, per la quale egli *piomba*, e si scaglia maledettamente contro di lui. Eppure quel sentimento è espresso a chiare note; sicchè, o convien dire, che il

Cen-

Censore non intende quel che legge, e scrive; oppure che per malignità stravolge, dissimula, e tace li veri sensi dell' autori. Adunque l' autor del *Parere* dalla pag. 8. n. 5. in poi, riferisce le tre sentenze de' Teologi, e Canonisti, sull' obligazione della Residenza Vescovile. La prima del Gaetano, Carranza, e Soto, li quali la credono di Dritto Divino; e confessa esser questa *la Sentenza più comune, benchè soggiunga di non esser la meglio fornita di ragione, anzi, a suo credere, certamente non esser vera*; e brevemente prova questo suo giudizio dal silenzio della Scrittura, e Tradizione, e da alcun' altre ragioni. La seconda del Catarino, e del Campeggio, li quali sostengono esser un obligazione derivata, e dipendente dal Dritto Ecclesiastico; e di questa sentenza dice soltanto l' autore suddetto nella pag. 14. n. 11., *che ha pure li suoi difensori di chiaro nome*, ma ne la biasima, ne l'approva. Indi riferisce nella pag. 14 n. 12. la terza opinione del Gonzalez nel Commentario al Cap. *Relatum*. *De Cler. non resid.* seguita da molt' altri Teologi, e che in sostanza si deduce dalla dottrina di S. Tomaso; cioè, che la Residenza non sia Divino precetto; ma che però *per una certa deduzione si possa riferire ad esso, solamente però qualora sia il caso di non potersi pascere il gregge senza risedere; e che quando occorra tal caso, appartiene alla Chiesa, e per essa al Papa il dichiararlo*. Or questo sentimento, l' autor del Parere, a chiari termini lo dice *ben ragionevole*, e n' adduce la ragione. Come dunque si potrà dire senza manifesta calunnia, ed impostura, ch' egli abbia preteso distruggere codest' obligazione?

VI. Si

VI. Si confronti ora questa sentenza di S. Tomaso, del Valenza, del Gonzalez, e d'altri molti, colla teoria tutta dal *Parere*, e si scorgerà come ben combinano insieme. Gesù Cristo ha comandato a Pastori il pascere, e l'invigilare sul loro gregge; ma da ciò non ne siegue l'espresso comando della presenza *corporale*, bensì della presenza collo *spirito*. Quando non si possa adempiere tal'officio senza la presenza col *corpo*, allora questa è compresa nel precetto Divino; ma non già quando si possa egualmente adempiere colla presenza dello *spirito*. Tocca alla Chiesa, ed al suo supremo Capo, e Pastore il dichiarare i casi, ne quali basti l'una, senza dell'altra. Ch'è quanto dire, l'officio del Vescovo è d'istituzione Divina; ma la maniera d'adempirlo dipende dall'autorità della Chiesa, che può in conseguenza, in certi casi, e circostanze, permettere l'assenza dalla Diocesi del proprio Pastore.

VII. La distinzione della presenza col *corpo*, e quella collo *spirito*, non è già un gioco di parole. Ella è stata insegnata, e praticata dall'Apostolo S. Paolo, quando da lontano regolava la Chiesa di Corinto: *Ego autem absens corpore, præsens spiritu, jam judicavi, ut præsens, eum, qui sic operatus est, in nomine Domini Nostri Jesu Christi, congregatis vobis, & meo spiritu &c.* ed allorchè scriveva a que'di Colosso, d'esser egli sempre loro presente per il buon regolamento di quella Chiesa: *Nam etsi corpore absens sum, sed spiritu vobiscum sum, gaudens, & videns ordinem vestrum, & firmamentum ejus, quæ in Christo est fi-*

 dei

dei vestræ. Similmente S. Agostino assente dalla sua Diocesi, si protestava con quel Clero, e popolo, d'esser loro sempre presente collo spirito, cosichè non per la sua assenza, ma per la sua debolezza, credeva non adempiere a tutte le gravi cure del suo Ministero; Ep. 122. *Peto charitatem vestram, & per Christum obsecro, ne vos mea contristet absentia corporalis. Nam spiritu, & cordis affectu, puto vos non dubitare, nullo modo me a vobis posse discedere: quamvis me amplius contristet, quam forte vos ipsos, quod infirmitas mea sufficere non potest omnibus curis, quas de me exigunt membra Christi*. Ecco dunque li doveri del Vescovado, quando per giuste cagioni, dall'autorità della Chiesa approvate, il Vescovo è assente. Anzi la principal' obligazione consiste in questa specie di Residenza; onde tutti li Teologi, e Canonisti convengono, che senza questa, nulla vale la corporale presenza.

VIII. Dall'autor del *Parere*, è stata sempre presupposta, e stimata assolutamente necessaria nel Vescovo assente. Ecco come parla nella pag. 7. n. 4. *Se una persona assente dal luogo della sua soprintendenza, ed ispezione, potrà nientedimeno invigilare, ed attendere al buon regolamento della medesima, e tratanto colla sua presenza in un' altro luogo, serve, e travaglia per il servizio publico, o della Chiesa, o dello Stato, non veggo cagione per cui debba stimarsi colpevole, quando doppiamente, e per il disimpegno del suo officio, e per il servizio del Publico impiega la sua opera*. E nella pag. 13. n. 10. *L'obligazione, dice egli, inculcata dal Concilio come proveniente da Divino precetto, e quel-*

è quella di paſcere, e governare ſantamente. E tutto ciò, in certi caſi, può ben farſi per mezzo di probi, ed idonei Miniſtri, anche dal Veſcovo aſſente, invigilando egli attentamente ſulla loro condotta. Lo ſteſſo ripete nella pag. 15. n. 12., e nella pag. 52. n. 43. dove enumera le principali cure, che deve avere il Veſcovo per la ſua Dioceſi, quando per legitima cagione n'è lontano.

IX. Or ſarebbe un grandiſſimo abbaglio, oppure una maligniſſima calunnia, ſe da tutta queſta teorìa ſi voleſſe dedurre, come forſe avrà ſognato il Gazzettiero, eſſer ſempre lecita, e permeſſa a Veſcovi l'aſſenza corporale, pur che riſiedano colla preſenza dello *ſpirito*. L'autore del *Parere*, non mai l'ha detto. E con ſimili maligne e ſtravolte interpetazioni, dove non ſi potrà trovare un ſenſo erroneo, e cattivo? Ma s'egli chiaramente dice, non eſſer colpevole l'aſſenza del Veſcovo, *quando colla ſua preſenza in un altro luogo ſerve, e travaglia per il ſervizio publico, o della Chieſa, o dello Stato.... perchè doppiamente, e per diſimpegno del ſuo offieio, e per il ſervizio del Publico impiega la ſua opera*. S'egli pur dice, che *in certi caſi* può mancare la ſola preſenza col corpo, purchè non manchi d'invigilare attentamente al governo della ſua Dioceſi. S'egli aſſume per principal fondamento di tutta l'Operetta, *che la maniera d'eſeguire il Veſcovil miniſtero dipende dall' autorità della Chieſa*; *che tocca a queſta, e per eſſa al ſuo ſupremo Capo, il giudicare in quali caſi ſia lecito al Veſcovo l'eſſer aſſente dalla Dioceſi, e governarla per mezzo di probi, ed idonei Miniſtri*. S'egli

B 2 final-

finalmente non parla, ne fa menzione d'altre cagioni legitime dell'affenza corporale, fe non delle due già mentovate, che fono ammeffe dal Concilio di Trento. Dunque da tal teorìa, non potrà mai inferirfi, che dipenda dall'arbitrio, volontà, e cofcienza de Prelati l'allontanarfi dalle lor Chiefe, e per qualfifia cagione, ch'effi ftimano conveniente.

X. V'è dippiù. Le ragioni addotte dall'autor del *Parere*, in prova d'effer giufta, e ragionevole la non refidenza per il publico fervizio della Chiefa, fon tali, che non poffono farfi comuni con qualfifia altra cagione di minor importanza. I. per la generale, ed antica pratica della Chiefa; e quefta certamente non appartiene, ne fi verifica, che ne Vefcovi impiegati nelle publiche cariche del Sacerdozio, o dell'Impero. II. perchè le cariche in Roma folite darfi a Vefcovi, contengono appunto tutte le cure del miniftero Vefcovile, della qual cofa parla l'autore nella pag. 37. n. 32. III. perchè *ogni Vefcovo, in vigore della fua Ordinazione, dignità, e carattere, è deftinato principalmente all'aumento, cuftodia, e difefa dolla Cattolica Religione, e difciplina Ecclefiaftica in generale; eppoi in particolare, ed in fecondo luogo al bene, e vantaggio di quella fpecialmente alla di lui cura commeffa*: fono parole del *Parere* alla pag. 32. n. 27. Con ciò, non fecondo il particolar fiftema del Campeggi, e del Lainez, d'effer uno il Vefcovado iftituito da Gesù Crifto in S. Pietro, e fuoi Succeffori; e da quefti diftribuito all'altri Vefcovi; ma fecondo il comun fentimento de Teologi, e Canonifti,

ne

ne ſiegue la prima, e principal obligazione del Veſcovo eſſer il ſervizio della Chieſa in generale. Tra l'altri dal Van-eſpen, autore non ſoſpetto al Gazzettiero, nella Par. I. Tit. 16. Cap. 3. vien inſegnato, che come l'Apoſtoli non furon addetti ad alcuna Chieſa in particolare, così pure in virtù della loro Ordinazione li Veſcovi: che ſolo per evitar il diſordine furon diſtinte le Dioceſi; e che queſta reſtrizione della cura Veſcovile ſia derivata dal ſolo Dritto eccleſiaſtico: *Quidni pari ratione ex mente Eccleſiæ eſſe dicamus omnem reſtrictionem Epiſcopalis ſollicitudinis iure poſitivo inductam, debere ceſſare, dum neceſſitas Eccleſiæ, aut charitas proximi, eam reſtrictionem non patitur, ſed authoritatem Epiſcopalem, & plenitudinem Sacerdotii ad alias Eccleſias extendi poſtulat?* Or tali ragioni, e prove poſſon mai ſervire per fomentar l'abuſi di coloro, che per altri motivi men giuſti non riſedeſſero?

XI. Qual' è dunque lo ſcandaloſo, erroneo ſiſtema, ed il fomento dell' abuſo, che ſogna, e vuol far credere il Cenſore? Sarà forſe un delitto, perchè contro la più comune opinione de Teologi, e Canoniſti ha negato l'autor del *Parere*, d'eſſer la Reſidenza *perſonale* di Dritto Divino? Ma ſe il Concilio dopo lungo, maturo, e diligente eſame non l'ha deciſo. Dicaſi pure quel che ſi vuole del maneggio, ed intereſſe per non far decidere tal queſtione, la ſoſtanza ſi è, che la maggior parte de Padri fu di contrario ſentimento, e l'affare rimaſe indeciſo. Lo Spirito Santo, che dirigge le definizioni de Concilii, non avrebbe permeſſo, che in un' affare di tanta impor.

portanza, il maneggio, e l'interesse umano prevalessero alla verità, ed al buon servizio della Chiesa. Con tali scappate di maneggi, tutte le determinazioni de' Concili andarebbero a vuoto. Ci fa sapere il Pallavicino *Lib.* 21. *Cap.* 13. *n.* 28., che la mente di quella Santa Adunanza, non fu di venire *alla definizione d'un articolo di speculativa, il quale nulla nuoce, che rimanga fra l'incertezza dell'opinioni, come tant' altri: ma che si togliesse il reo, e nocevolissimo uso di non risedere*. Quindi da Romani Pontefici Pio IV., Gregorio XIII., Clemente VIII., Urbano VIII., Benedetto XIV., nelle lor Bolle circa la Residenza de Vescovi, non s'è fatto parola alcuna del preteso Divino precetto. Anzi da quest' ultimo Pontefice, di chiara memoria, nel suo Libro de *Sinod. Diaeces.* Lib. 7. Cap. I. fu espressamente vietato ad un Vescovo il volerlo asserire in un Sinodo. Ivi il dotto Pontefice accenna le ragioni dell'una, e l'altra sentenza, senza deciderne, o tacciare la contraria alla più comune. Quindi pure da Teologi, e Canonisti difensori del Dritto Divino, neppure è notata di scandalo, d'errore, d'abuso, l'opinione di Catarino. Che si dirà poi di quella di S. Tomaso, e del Gonzalez, alla quale aderisce l'autor del *Parere*?

XII. Posto così in chiaro il vero sentimento del *Parere*, si passi ora ad esaminare, parte per parte, tutto ciò che n'ha tacciato il Gazzettiero Censore; e si noti, che costui non s'è impegnato ad attaccarlo di fronte, come fu avvertito nel n. 3., bensì di fianco; vale a dire, su certi punti, o proposizioni, che li son sembrate più adatta-

te

te a ricevere un senso cattivo. Comincia dunque a rammentare l'antico abuso di non risiedere li Vescovi nelle loro Diocesi, deplorato sempre dalla Chiesa, e riprovato da Concilii, cominciando da quello *d'Antiochia del 327. che vietò a i Vescovi fino il portarsi alla Corte dell' Imperatore, senza il consenso, e le lettere de Vescovi comprovinciali, e principalmente del Metropolitano*. Comincia male assai. Poichè il Concilio d'Antiochia (nel 340., e non già nel 327.) non vietò solamente a Vescovi, ma anche a Preti, ed ad ogn'altro Ecclesiastico l'accesso alla Corte; e lo vietò, non già per il motivo della residenza, ma acciò non si rendessero all' Imperatore nojosi, e molesti. Ecco le parole del Can. 11. *Si quis Episcopus, aut Presbyter, aut quilibet regulæ subiectus Ecclesiæ, præter Concilium, & litteras Episcoporum Provinciæ, & præcipue Metropolitani adierit Imperatorem, hunc reprobari, & abiici oportere, non solum a communione, verum & ab honore, cujus particeps videtur existere, quia venerandi Principis auribus molestiam tentavit inferre contra leges Ecclesiæ*. Qui dunque il divieto non è per li soli Vescovi, ma per tutti l'Ecclesiastici; ne è per motivo della trascurata residenza, bensì per reprimere l'abuso di coloro, li quali ricorrevano troppo spesso, per li loro affari, al Principe. La qual cosa si fà più chiara dal seguente Can. 12., dove furon condannati que' Ecclesiastici, che portavano le loro cause, e laghanze al Principe piutosto, che al Concilio: *oportet ad majus Episcoporum converti Concilium*. Simile al detto Can. 11. d'Antiochia, è il Can. 8. del Concilio

cilio di Sardica, poco dopo celebrato; ove più distintamente si riprendono coloro, li quali per leggieri cagioni infastidivano il Principe. Credesi stabilito per cagione di S. Atanasio, il quale deposto dalla sua Sede dal Concilio di Tiro, era ricorso all' Imperatore, ed era stato rimesso. Quindi questi due Canoni Antiocheno, e Sardicense furono opposti per simil cagione a S. Giovan Crisostomo. Che che sia di ciò, certa cosa è, non appartenere alla residenza. E pare a lui, che se a questa avessero avuto la mira, li Padri d' Antiochia addotto avrebbero quel frivolo motivo, *quia venerandi Principis auribus molestiam tentavit inferre*? L' ha dunque il Censore addotto, e l'unico solo trascritto tra tutta l'antichità, assai fuor di proposito. E se provasse qualche cosa, sarebbe contro di lui, perchè si vieta a Vescovi l' accesso alla Corte, non perchè non devono abbandonare il lor gregge, ma per non inquietare l'Imperatore.

XIII. Dal quarto secolo scorrendo subito al decimo sesto, in cui si tenne il Concilio di Trento, dice, che quantunque in quel Concilio, non se ne potesse spuntare la decisione, se la Residenza fosse di Dritto Divino, per la stretta dipendenza di una tal questione coll' altra simile dell' Episcopato; *pure, o in una forma, o in un' altra, vi si conobbe, e vi si confessò la necessità della Residenza, si comminarono giuste pene a i non Residenti: e si stabilirono tali regole su questo proposito, che piuttosto, che approvar dispense, fanno ben conoscere, quanto quella venerabile adunanza ne fosse aliena, e quanto le avesse in orrore*. L'autor

tor del *Parere* non ha mai detto, non esser necessaria la Residenza; ha detto solo, che non sia di precetto Divino; e questo non s'oppone al Concilio. All'incontro sul punto delle dispense, non solo non ha oltrepassato i limiti prescritti da quella sacra Adunanza, ma bensì s'è tenuto molto più in dietro. Poichè dal Concilio furon'assegnate cinque cagioni legitime di si fatte dispense: *Christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, evidens Ecclesiæ, & Reipublicæ utilitas*. Ed egli non ha parlato, che di queste due solamente. Che se fosse stato troppo indulgente in questa materia, non avrebbe trascurato di parlare dell'altre, colle quali avrebbe potuto comprendere altri moltissimi casi. Inoltre fu determinato dal Concilio, che le dette legitime cagioni della non Residenza si dovessero approvare, o dal Romano Pontefice, o dal Metropolitano, e nella mancanza di questo, dal più antico Vescovo della Provincia: *Has legitimæ absentiæ causas a Beatissimo Romano Pontifice; aut a Metropolitano, vel eo absente, a suffraganeo antiquiori residente, qui ejusdem Metropolitani absentiam, probare debebit, in scriptis esse probandas*. Ma dall'autor del *Parere*, non s'è fatta menzione alcuna di tal facoltà de Metropolitani, e de Vescovi più antichi della Provincia; colla quale si sarebbero moltiplicate, e facilitate simili dispense. E qui poteva dimostrare tal'esser stata l'antica disciplina. Dippiù dal Concilio non fu chiaramente detto, di non esser lecita, per qualsisia legitima cagione, la non residenza, qualora mancasse, o soffrisse danno notabile la cura dell'ani-

C me.

me. E ciò l'autor del *Parere* l'ha detto espressamente. In fine neppure a chiare note il Concilio obbligò li Vescovi legitimamente assenti, alla continua presenza collo spirito alle lor Chiese, invigilando sempre al buon governo delle medesime; come dall'autor del *Parere* è stato chiaramente, e più volte spiegato. Dica ora il Gazzettiero, se da quest'autore sono state ampliate le regole prescritte su tal materia dal Concilio di Trento?

XIV. Così egli s'è figurato, o ha preteso far credere; ed indi soggiunge. *Or chi avrebbe mai creduto, che dovesse insorgere uno scrittore di tenebre, sì poco curante de veri interessi del Cristianesimo, che avesse coraggio di publicare delle teorìe atte a disobligare li Vescovi dal principale loro dovere, dal quale dipende, per la massima parte, il miglior adempimento de' sacri pesi del loro ministero Evangelico*. Ha ben ragione di chiamare l'autor del *Parere* scrittore di tenebre; poichè di quanto ha scritto, nulla ha capito, onde tutto è stato tenebre per lui. Il caso però è, che li suoi lumi non sono che tenebre, come s'è veduto fin'ora, e si vedrà meglio in appresso. Ma non ha poi ragione veruna di chiamarlo *poco curante de veri interessi del Cristianesimo*; quando non creda, che tutti l'interessi del Cristianesimo consistano nel dire, esser la Residenza Vescovile di Dritto Divino; nel qual caso dovrà dar questa taccia anche al Concilio. Neppure ha buona ragion d'asserire, che dalla presenza *corporale* dipende per la massima parte, il miglior adempimento del ministero Vescovile, perchè principalmente dipende dalla presen-

ſenza dello *ſpirito*, *e della mente*. Dipenda pure dalla *corporal* preſenza. L' autor del *Parere* non ha mai detto, che queſta non ſia utile, non ſia neceſſaria, non ſia importante. Anzi nella pag. 4. n. 1. afferma eſſere di *tanta maggior obligazione, ed importanza, quant' è ſanto, e ſublime l' officio del Veſcovo*. Nella pag. 36. n. 30., ed altrove dice eſpreſſamente, che non può mancarſi ad eſſa, quando con ciò ſi manca al buon regolamento della Dioceſi. Nella pag. 15. n. 12. dichiara eſſer ella un mezzo *utile, ed efficace* per ben paſcere il gregge, ſebbene non aſſolutamente neceſſario. Coſtantemente poi egli richiede nel Veſcovo aſſente la continua vigilanza, attenzione, e cura per la ſua Chieſa. L' illuminato Cenſore non ha veduto ne queſto, ne altro, nelle tenebre del *Parere*.

XV. Quali poi ſono le *teorie atte a diſobligare li Veſcovi da queſto principale loro dovere*, che ſogna coſtui? Già nel n. 3. di queſta ſcritura s' è eſpoſta brevemente; la quale in ſoſtanza conſiſte, che dipendendo dall' autorità della Chieſa la maniera d' adempire l' officio Veſcovile; ed appartenendo la preſenza corporale non alla ſoſtanza, ma alla maniera d' eſeguir dett' officio, indi ne ſiegue, che la Chieſa poſſa in certi caſi, e certe circoſtanze diſpenſarla. Potrà indi dedurſi, che ad un Veſcovo ſia lecito da ſe medeſimo, a ſuo giudizio, e capriccio, eſſentarſi da tal obligazione; oppure, che la Chieſa poſſa diſpenſarlo per qualſiſia cagione? Le ragioni addotte, che il Veſcovo è principalmente obligato al ſervizio della Chieſa univerſale; e che le cariche da eſſi occupa-

te in Roma comprendono, appunto le maggiori cure Vescovili, possono mai giovare in altri casi per non risiedere? Sarà forse giusto l'inferirne d'esser permesso ad un Prelato lo starsene in Città principali per divertimento, o nella Corte per ambizione, o nella patria per li suoi interressi, o nella campagna per ozio, e quiete? Questi appunto furon l'abusi deplorati sempre, sgridati, e biasimati da Padri, da Concilii, e da Scrittori; e che pure ha detestato l'autor del *Parere* nella pag. 34. n. 29. unendosi in ciò col sentimento del Gaetano, Bellarmino, e Fagnano. E quindi di nuovo nella pag. 51. n. 43. dice apertamente, che li Teologi, li Dottori, le Bolle Pontificie condannano que Prelati, che dimorano fuori delle lor Chiese per *ozio, divertimento, avarizia, ed ambizione: non però que' che con licenza, e consenso della Santa Sede dimorano, ancorchè lungamente, fuori delle loro Diocesi per servizio della Chiesa universale, e dello Stato*. Soggiunge, che di costoro può dirsi, ciocchè di se stesso diceva S. Agostino nell'ep. 138. d'esser assente *non licentiosa libertate, sed necessaria servitute*, oppure come scusava la sua assensa S. Ambrosio Serm. 82. *me absentem necessitas facit*. Queste sono le teorie, questi sono li sentimenti dell'autor del *Parere*, li quali non vedo come, senza una nera malignità, e calunnia possano dirsi *atti a disobligare* li Vescovi dal loro principale dovere.

XVI. Colla malignità si accoppia facilmente la falsità; ed eccola appunto nella stessa Gazzetta; soggiungendo d'aver l'Opuscolo, di cui si parla, *eccitato la più giu-*

giusta indignazione degl' Uomini pii, e scienziati, e che ha richiamato sopra di se lo zelo del saviissimo regnante Pontefice, il quale sappiamo essersi dato tutt' il moto per sopprimere questo scandaloso, e miserabile Scritto. Se li scientiati, ch' accenna, sono suoi pari nell' intendere, e nel malignare, lo credo facilmente. Ma in qanto al dippiù che spaccia, è una frottola, una falsità, una mensogna. L' Opuscolo non era stato fatto per vendere, ma per correggere l'errore già accennato nel n. 4., onde poche copie ne furon stampate, quante bastavano per quel tal fine, e perciò, ne da Stampatori, ne da Librari potevasi avere. Tanto ha bastato a maligni per imaginarsi quella frottola, che costui tanto facile a credere, quanto difficile a capire, se l' ha bevuta tranquillamente. Se avesse saputo riflettere, che in sostanza con quell' Opuscolo si difendeva la suprema autorità del Papa, e l' antica, e moderna costante pratica di Roma su questo punto, non avrebbe così di leggieri creduta quella disapprovazione, che spaccia così francamente. Ma che? Anche dal Gazzettiero di Modena, che con quest' occasione s' è saputo esserci al Mondo, nel foglio de 23. Agosto 1780. colla data di Ferrara, s' è asserita una tal mensogna. Chi sa qual' uomo maligno collo sborso di poche lire abbia ingannato quel pover uomo, con farli dire, che dalla Secreteria di Stato era stato proibito il vendersi l' Opuscolo. Quando mai s' è venduto, e quando mai le proibizioni de Libri scorrono per quel canale? E costui ha avuto anche l' insolenza d' additarne l' autore, benchè anonimo.

nimo. L' avverto feriamente ad effer più cauto, e diligente, non folo perchè così conviene ad un' uomo onefto; ma pure acciò col totale difcredito della fua Gazzetta, della quale già fi fa poco conto, non refti la fua arte intieramente fallita. Forfe da fi torbida fonte il Gazzettier Fiorentino avrà bevuto quel fuo autorevole *fappiamo*. Or andate a prender da coftoro le notizie de libri, dell'autori, e delle guerre d' America.

XVII. Dopo un preludio così ferio, in cui il fapientiffimo Cenfore, tutt' accefo di zelo, deplora l' abufi, e previene, quafi colle lacrime all' occhi, il Publico, dell' errori, fcandali, paradoffi dell' Opufcolo, chiamandolo *fcandalofo*, e *mifcrabile*, ed il di lui autore *Scrittore di tenebre*; ogn'uno creduto avrebbe, che cominciaffe la fua critica da qualche pezzo d' erefia. Ma, ch' il crederebbe? fcappa fuori con un'inezia; e quefta fcieglie per il primo oggetto delle fue faviiffime animadverfioni. Nel *Parere* fi diffe, che come il Sovrano, il quale deftina per il governo de popoli li Governatori nelle Piazze, e nelle Provincie, li chiama talvolta alla Corte per impiegarli nel fervizio publico dello Stato, permettendo, ch' efercitino le loro cariche per mezzo de loro Miniftri, e nientedimeno ne percepifcano l' onori e le rendite; così il Romano Pontefice fa talvolta co Vefcovi per il fervizio publico della Chiefa. In quefta fomiglianza s' imagina il Correttore vederci un enorme traviamento; e così prende a dire: *è ella giufta la parità fra un Governadore, ed un Vefcovo? la ftretta unione del Vefcovo col fuo gregge, fpiega-*

ta

ta da S. Paolo con quella del vincolo matrimoniale, ſarà ella della ſteſſa natura del miniſtero precario d'un Governadore? Sono eglino li Veſcovi ſemplici Miniſtri amovibili ad ogni cenno del Papa? E' egli dunque ſenza controverſia Monarchico il governo della Chieſa? Indi eſclama, *quante rifleſſioni riſvegliano coteſto ſentimento!* Ed io eſclamerò con più ragione, quanti ſpropoſiti contiene coteſta critica!

XVIII. Primieramente dall'Autor del *Parere*, nel raſſomigliare li Magiſtrati laici a Veſcovi, fu additato chiaramente non eſſer tal ſomiglianza in tutte le parti conveniente. Così nella pag. 4. n. 1. dopo aver detto, che tutti l'Officii publici, così Eccleſiaſtici, come laici, obligano alla reſidenza, ſoggiunge: *ſe non che eſſendo l'officio del Veſcovo molto più ſanto, e ſublime dell'officio del Magiſtrato laico, quindi la reſidenza de' Veſcovi è di maggior obligazione, ed importanza*. E poco dopo, cioè nella pag. 7. n. 4. adducendo la parità già riferita de Governadori delle Città, e Provincie, non laſcia di notare, *che così preſſo a poco de Veſcovi*; volendo accennare, eſſer la parità in qualche parte differente. Ma dal Cenſore tutto ciò ſi tace, e diſſimula, o per malizia, o per inavvertenza, o nell'una, o nell'altra maniera, non ſenza grave ſuo ſcorno. E dov'ha egli imparato, che l'eſempii, le parabole, le ſomiglianze, le parità, devono in tutte le loro parti perfettamente corriſpondere? E' un proverbio noto ſin'a fanciulli, che le parità non han da caminare a *quattro piedi*. Altrimente quando Gesù Criſto raſſomigliò ſe ſteſſo ad una vite, e l'eterno ſuo Padre

dre all'agricoltore, ne ſeguirà forſe eſſer tra loro la ſteſſa unione, e differenza? E quando raſſomiglio ſe ſteſſo alla pietra, alla porta, all'agnello, alla vite, queſte ſomiglianze corriſpondono in tutte le loro parti perfettamente? La qual coſa, li Padri, e Scrittori eſprimono col *ſecundum quid, ed in quantum*. Legga nel Breviario l'Omelia di S. Agoſtino nel Vangelo, *Ego ſum vitis, & Pater meus agricola eſt*. Venendo a Veſcovi; queſti ſono ſtati ſempre, e ſono raſſomigliati a paſtori dell'armenti. Ne ſiegue forſe da ciò, che vi debba eſſer tra eſſi, e le loro Chieſe, quello ſteſſo legame, che v'è tra il pecorajo, ed il ſuo gregge? Il Papa è paragonato ad un Nocchiero, che guida, e dirigge la nave della Chieſa. Si potrà indi ſupporre lo ſteſſo vincolo trà il Papa, e la Chieſa, che tra il Piloto, ed il ſuo legno? e dippiù, che ſi poſſa la Chieſa diſtruggere, come la Nave è ſoggetta al tarlo, all'urto de ſcogli, ed a ſommergerſi nell'onde?

XIX. In ſecondo luogo. Che tra 'l Veſcovo, e la ſua Chieſa vi ſia un vincolo aſſai più ſtretto di quello v'è tra un Governadore, e la ſua Città, o Provincia, e che l'officio di queſto ſia precario, ed amovibile ad ogni cenno del Principe; che altro prova, ſe non ſe richiederſi una cagione più grave, più rara, più giuſta per allontanare un Veſcovo della ſua reſidenza? Ma non proverà mai di non poterſi ciò fare in qualſiſia caſo, aſſolutamente. E che forſe ſi ſcioglie il vincolo ſpirituale colla ſua Chieſa, quando il Veſcovo n'è aſſente? Oppure queſto vin-

colo

colo ſpirituale conſiſte tutto nella *preſenza corporale*, coſicchè ſenza queſta, venga ad eſſer diſciolto, e diſtrutto? e finalmente ſi renderà forſe *precario il Veſcovado*, ſaranno li *Veſcovi amovibili* ad ogni *cenno del Papa*, perchè diſpenſa loro la perſonal reſidenza per impiegarli nel ſervizio publico della Chieſa? S' è così, non potranno neppure eſſer ſoſpeſi dal medeſimo, dal lor officio, allontanati dalle loro reſidenze, e ritenuti lungamente in Roma; perchè oſtarebbe il vincolo ſpirituale colle lor Chieſe, ed il lor officio ſi renderebbe precario, ed amovibile ad ogni cenno del Papa. E ſe non oſtante il detto vincolo poſſon ritenerſi lungamente in Roma, quando alle loro particolari Chieſe potrebbero nuocere; perchè poi non ſi potrà far lo ſteſſo, non oſtante il vincolo, quando alla Chieſa univerſale poſſon giovare?

XX. Per terzo. Come mai il nuovo Continuatore dell' annali Eccleſiaſtici ha avuto così a male la parità tralli Veſcovi, e Governadori delle Città, quando ſin dalla più remota antichità li Veſcovi ſono ſtati chiamati *Gerarchi*, che vuol dire *Principi*, appunto per la ſomiglianza del loro officio con quello de Magiſtrati laici? Per la quale ancora furon detti più volte, e ſin da tempi antichiſſimi *Principi*, *Principi della Chieſa*, *Preſidenti*, *Prefetti*, *Prepoſiti*, *Iſpettori*, *Duci*, come può leggere nelle dottiſſime Antichità Criſtiane del Mamachio. E con ragione, perchè il Veſcovo non ſolo amminiſtra li Sacramenti, e la Divina Parola; ma governa, giudica, corregge, promulga leggi, impone caſtighi, ed amminiſtra le rendite

D Ec-

Ecclesiastiche. Perciò nel Can. 54. dell' Apostolici stabilendosi la pena della deposizione contr' un Chierico, che ingiuria il suo Vescovo, s'adduce il motivo d' esser scritto, *Principi populi tui non maledices*. E perciò pure Origene nel libro terzo contra Celso, li paragona a Governadori delle Città: *si Principem Ecclesiæ cum singularum Urbium Præsidibus comparaveris &c.* e da S. Girolamo si disse, che s'eleggeva il Vescovo dal Clero, come l' Imperatore dall' esercito. Tutte queste denominazioni, e parità, sono solamente in quanto ad una certa maniera, ed in un certo senso.

XXI. Egli pure dovrebbe sapere, che cessate le persecuzioni, e resa la pace alla Chiesa, l' esterna Polizia della medesima, fu regolata, e disposta a somiglianza della civil Polizia dell' Impero. Laonde, siccome in ogni quasi particolar Città, v'era un capo detto *Dittatore*, o *Difensore*; e nelle capitali delle Provincie, il *Proconsole*, o *Preside*; e nelle principali Città delle Diocesi (sotto qual nome eran comprese molte Provincie) *un Vicario dell' Impero*, o *Prefetto*: così stabiliti furono per le prime li semplici Vescovi già istituiti da Gesù Cristo, e dall' Apostoli; per le seconde li Metropolitani; e per l' ultime li Patriarchi. Così fu regola generale prescritta dal Concilio di Calcedone Can. 17., e dal Trullano Can. 38. *civiles, & publicas formas; Ecclesiasticarum quoque Parochiarum Ordo consequatur*. Sorta Constantinopoli in una Sede Imperiale, perciò fu dato al di lui Vescovo il grado di Patriarca; e disputando del primato le Chiese d' Arles, e di

di Vienna, fu decretato dal Concilio di Torino Can. 2. *ut qui ex iis comprobaverit eam Civitatem esse Metropolim, is totius Provinciæ honorem primatus obtineat*. Quindi li Borghi, e Villaggi non dovean aver il Vescovo, *ne vilescat Episcopi nomen, & authoritas*, si disse nel Concilio di Sardica. Benchè non sempre, ed in tutti li casi la Polizia Ecclesiastica fu regolata a norma della Civile; particolarmente nelle Chiese Africane, dove godea l'onor di Metropolitano, il Vescovo più antico della Provincia. Da tutto ciò si scorge, non essere strana la somiglianza, in una certa maniera tralli Vescovi, ed i Governadori delle Città, e Provincie.

XXII. Meritano particolar riflessione quelle tali parole del Gazzettiero: *è egli dunque senza controversia Monarchico il governo della Chiesa?* e che? Cred'egli forse co Protestanti, esser, o Democratico, vale a dire presso l'unione di tutti i fedeli; (e questo è il sentimento dell'Illirico nelle Centurie Maddeburgensi) oppure Aristocratico, cioè presso tutti li Sacri Ministri? Ogn'un sa, quanti libri, e quanti Protestanti hanno scritto su questo punto, impegnati a togliere un Capo visibile alla Chiesa. Non credo, che cotesta continuazione dell'annali Ecclesiastici sia delle Centurie di Maddeburgo, oppure dell'annali del Basnagio. Poichè in quanto a Cattolici, convengono tutti nel riconoscere un Capo, non solo d'onore, ma anche di giurisdizione, ed in conseguenza una specie di Monarchia, o mescolata di Democrazia, ed Aristocrazia, come sostiene il Bellarmino; o d'Aristocrazia sola-

mente, come pensano il Dupin, il Bossuet, il Richerio, e l'Alessandro; o finalmente vera, perfetta, e propria Monarchia, come credono il Mauclero, l'Orsi, il Mamachio, ed altri moltissimi. Che che sia di ciò, certa cosa è tra Cattolici, esservi nella Chiesa un Capo, e questi il Romano Pontefice, a cui appartiene il supremo governo di essa. E' certo pure, che questo Capo abbia la potestà di dispensare in certi casi, per giuste ragioni, sulla residenza de Vescovi. Ma sembra che il Gazzettiero, con quelle parole ne dubiti; e che a suo giudizio si richieda un autorità Monarchica, assoluta, ed arbitraria, agguisa de Sovrani dell' Oriente, per accordar tali dispense. Neppur si capisce il perchè sia necessaria una potestà perfettamente Monarchica per impiegare al servizio dello Stato qualche Governadore di Città, o Provincia; quasichè un Principe, il quale non sia vero, e perfetto Monarca non possa farlo. Ecco quanti errori son compresi in cotesta sua critica.

XXIII. S'aggiunga in fine per meglio far vedere l'irragionevolezza della medesima; che sebbene tra il Governadore, e la Città, o Provincia al suo governo commessa, non vi sia certamente quel legame così stretto, e così santo, che v'è tra'l Vescovo, e la sua Chiesa; nondimeno v'è pure un legame, o sia obligazione, e naturale, e civile. Ogni officio è una specie di contratto, e porta seco tal'obligazione. Non ostante tal legame può egli allontanarsene senza colpa, non per proprio capriccio, e lieve ragione, ma chiamato dal Principe per il ser-

ſervizio dello Stato, eſſendo queſta un' obligazione maggiore, che non diſtrugge quella particolare. Così tra 'l Veſcovo, e la ſua Chieſa v' è certamente un vincolo ſtretto, ſanto, e ſublime; ma che però non ſcioglie, ne prevale all' altro vincolo, ch' ha colla Chieſa univerſale. Già s' è detto nel n. 10. eſſer l' iſtituzione de Veſcovi di Dritto Divino; ma la loro deſtinazione al ſervizio di tali Chieſe particolari, appartiene al Dritto poſitivo Eccleſiaſtico; e s' è detto pure, che Gesù Criſto nella perſona dell' Apoſtoli iſtituì li Veſcovi per il ſervizio delle Chieſa Univerſale; e che la diſtinzione delle Dioceſi fu per evitar il diſordine, e per il miglior governo delle Chieſe particolari. Da tal deſtinazione ſorge il vincolo del Veſcovo colla ſua Chieſa particolare; ma non però ſi toglie il ſuo vincolo, o ſia obligazione, e legame colla Chieſa univerſale; e queſt' è il principale, che naſce dall' iſtituzione della dignità, ed Ordinazione. Per la qual coſa, quando per queſto motivo è aſſente dalla ſua Chieſa, non manca al vincolo, ed obligazione colla medeſima, perchè adempie un' altra ſua obligazione; che in eſſo lui è la prima, e la maggiore. Che ha che fare con queſto diſcorſo l' eſſer l' officio civile, precario, ed amovibile?

XXIV. Paſſo alla critica, che immediatamente ſiegue. *Non ci pare*, dic' egli, *l' autore molto d' accordo con ſe medeſimo, allorchè nel nono paragrafo prova, ed ammette col Tridentino, che l' officio del Veſcovo ſia di Dritto Divino, e n' eſclude la reſidenza, dopo d' aver detto nel paragrafo quarto, che l' obligo di riſedere deriva dalla natu-*

ra

ra, *ed indole dell' officio*. Non li pare, perchè non ha capito un iota. Eppure l' autore s' è ſpiegato ſu queſto punto in termini così chiari, ed eſpreſſi, che l' avrebbe capito anche un fanciullo. *L' officio del Veſcovo è di Dritto Divino*; *ma la maniera d' adempirlo appartiene alla Chieſa*; *e la reſidenza perſonale riguarda la maniera*, *non la ſoſtanza dell' Officio*. Si può parlar più chiaro? Così nella pag. 15. n. 13. premette, *che ſebbene l' officio del Veſcovo ſia ſtato, e ſia ſempre lo ſteſſo nella ſoſtanza*; *pur tuttavia nella maniera d' eſercitarlo, è ben diverſa la moderna dall' antica diciplina*. E nella pag. 23. n. 8. *ſe il paſcere è di Dritto Divino, non è però tale il modo d' adempirlo*. E tutt' il ſiſtema dell' Opuſcolo in queſto conſiſte. Or dov' è in queſto alcuna contradizione? Il Batteſimo, l' Eucariſtia, la Penitenza, ſono d' iſtituzione Divina, ma la maniera d' amminiſtrarli, dipende dall' autorità, e diſciplina della Chieſa, eſſendo pure ſu queſti punti molto diverſa la moderna dall' antica. Che poi la reſidenza derivi dalla natuta, ed indole dell' officio, non fa sì, che ella ſia di Dritto Divino, come è l' officio; ſe non ſe quando queſto non può aſſolutamente diſimpegnarſi ſenza di quella; Locchè chiaramente ha confeſſato l' autor del *Parere* nella pag: 15. n. 12.. ed altrove. Deriva certamente l' obligazione della reſidenza dall' officio, ma come un *modo* d' eſeguirlo, e non già come la ſteſſa ſua *ſoſtanza*; nel qual caſo, non ſi potrebbe in verun modo ſeparare da eſſo; ne tutte l' obligazioni, le quali ſcorgono da un' officio, ſono eſſenzialmente, ed inſeparabilmente conneſſe

con

còn esso, perchè possono esser tali, che senza d' esse, nientedimeno resti illeso, e adempito l' officio.

XXV. Tutto ciò l'autore suddetto l' ha provato coll' autorità, nientemeno, che d' un S. Tomaso. Bisogna quì addurla di nuovo, onde si scorga quanto sia uniforme il di lui sentimento a quello del S. Dottore; ed indi meglio si veda, quanto sia sconnessa la critica del Censore. Nella Somma, Quest. 185. art. 5. esaminando la questione, se sia lecito ad un Vescovo l' abbandonar il suo gregge in tempo di persecuzione, stabilisce questa general teoria: *in qualibet obligatione præcipue attendi debet obligationis finis. Obligant autem se Episcopi ad exequendum pastorale officium propter subditorum salutem. Et ideo si subditorum salus exigit Pastoris præsentiam, non debet Pastor personaliter suum gregem deserere, neque propter aliquod commodum temporale, neque propter aliquod periculum imminens, cum bonus Pastor animam suam ponere teneatur, pro ovibus suis. Si vero subditorum saluti possit sufficienter, in absentia Pastoris, per alium provideri, tunc licet Pastori, vel propter aliquod commodum Ecclesiæ, vel propter personæ periculum corporaliter gregem deserere*. Quest' è dottrina di S. Tomaso, citata anche da Benedetto XIV. nel mentovato Libro de *Synodo Diœcesana* in prova di non doversi dichiarare la residenza di Dritto Divino. Sicchè secondo la di lui teoria, dovendosi in ogni obligazione principalmente attendere all' adempimento del fine; ed essendo il fine dell' officio Vescovile la cura dell' anime; quando questo si possa bastantemente conseguire per mezzo d' un'

d'un'altro ; allora sarà lecito al Vescovo, concorrendo giusta, e legitima cagione, allontanarsi dal suo gregge colla presenza corporale. Tant' appunto ha detto costantemente l'autor del *Parere*, e particolarmente nella pag. 36. n. 30. prendendo quel *propter aliquod commodum Ecclesiæ*, per il servizio publico della Chiesa. Quindi stupisce come il suo sentimento, che in sostanza è lo stesso di quello di S. Tomaso, abbia potuto esser biasimato. Si parla molto da que', che sanno poco.

XXVI. Soggiunge poi l'Angelico un'altra ragione, e teoria: *Ille qui spondet pro aliquo, si per se implere non possit, sufficit ut per alium impleat. Unde Prælatus, si habet impedimentum propter quod non possit personaliter curæ subditorum intendere, suæ sponsioni satisfacit, si per alium provideat*. Ch'è quanto dire, che se il Vescovo è legitimamente impedito da poter adempire al suo officio da se stesso, e colla sua presenza personale, sodisfa alla sua obligazione *si per alium provideat*, adempiendolo per mezzo d'altri. E non parla già del solo caso d'una grave malattia, o d'altro fisico impedimento; ma d'ogni legitima cagione, che impedisca far da se stesso, colla general teorìa: *Ille qui spondet pro aliquo, si per se implere non possit, sufficit ut per alium adimpleat*. Non credo che il buon Censore voglia pure all'Angelico dar la taccia di Scrittore di tenebre, poco curante de veri interessi del Christianesimo, e che ha publicato teorie atte a disobligare li Vescovi dal principal loro dovere. Se avesse saputo capire, e riflettere, avrebbe veduto nella teorìa del *Parere*, quella di S. Tomaso.

XXVII.

XXVII. Siegue un'altra di lui critica non meno spropositata. *Non sappiamo menargli buono* (dice con tuono da correttore ecumenico) *che quest' obligo non sia di Divino precetto, per la ragione, che senza far menzione del medesimo, li Papi, i Concilii, i Padri spesse volte, e gravemente l' inculcarono, e ne formarono alcuni Canoni. Eppure non sarebbe questo il primo esempio di cose di dritto naturale, o Divino comandate dalle leggi umane senza farsi parola di quella prima, e più alta origine.* Ed io, ed ogn' uno non saprà *menarli buono*, come si possa provare un precetto Divino, se non è chiaro, non è espresso nella Scrittura, e molto meno nella Tradizione. Allorchè è dubbio, ed oscuro, se vi sia un precetto nella Scrittura, donde mai potrà chiarirsi, se non dalla Tradizione? Da questa pure si distinguono li precetti da consigli; e perciò la lavanda de piedi; il vender tutti li beni per darli a poveri; il non aver che una veste; e simili cose ordinate dal Vangelo agguisa di precetti, non sono che consigli. La Tradizione, ancora è quella, che distingue ciocchè appartiene alla sostanza, oppure al modo del precetto. Così la comunione de' fedeli sotto tutte due le specie; il Battesimo dopo l' istruzione, ed in conseguenza de soli adulti, ed altre simili cose, donde, se non se dalla Tradizione sappiamo, che il precetto cada sulla sostanza, e non già sul modo d'adempirlo? Al caso nostro. Non v'è certamente nel Vangelo un chiaro comando della personal residenza; dunque non d' altronde, che dalia Tradizione possiam rilevare se vi sia. Ma questa tace per il cor-

ſo di ben ſedeci Secoli in tanti Padri, in tanti Concilii, in tanti Romani Pontefici, che n'hanno parlato. E non ſarà queſto un forte argomento, che non vi ſia?

XXVIII. L'argomento negativo da ſe ſteſſo non è di gran peſo; ma lo è moltiſſimo, quando è accompagnato da certe circoſtanze. Così ſe un fatto doveaſi, e potevaſi narrare da Scrittori, avendone l'occaſione, da farne menzione, ed avendolo taciuto, è una valida prova della ſua inſoſſiſtenza. Adunque poichè da Padri, da Concilii, da Romani Pontefici fu ſpeſſo rimproverata a Veſcovi la mancanza del riſedere perſonalmente, e con varie leggi, e pene fu loro ordinato, ſenza mai metterli avanti l'occhi il preteſo Divino precetto, della di cui trasgreſſione ſi trattava, ſembra a me, ſembrerà a tutti non eſſere una debole prova da eſcludere la certezza di tal Divino comando. Nel Concilio di Sardica del quarto Secolo Can. 14. non s'adduce altra ragione perchè *nec licet*, *nec decet* al Veſcovo l'eſſer aſſente dalla ſua Chieſa, ſe non ſe, perchè neppure ad un Eccleſiaſtico, o ad un laico era permeſſo il mancare per tre ſettimane dalla Sinaſſi nella ſua Chieſa. Molti poi furon li Concilii, che con gravi pene preſcriſſero a Veſcovi di non mancare alla celebrazione della Sinaſſi in ogni Domenica nella lor Chieſa. Non era queſta l'occaſione di rammentar loro il comando Divino d'aſſiſtere perſonalmente alla cura del loro gregge? E' egli veriſimile, che S. Gregorio Papa, il quale tante volte nelle ſue lettere inculca a Veſcovi la reſidenza, non abbia mai fatto menzione di queſto Divino pre-

precetto? E' de crederfi, che non fe ne trovaffe parola in tanti Canoni, e Decretali fu quefta materia, raccolte nel Dritto Canonico? Non ven'è memoria in tutta l'antichità prima d'un Concilio di Londra del 1268. Can. 22. ove diceſi: *Epiſcopi ad perſonalem reſidentiam circa gregem Domini ſibi commiſſum tam Divinis, quam Eccleſiaſticis praeceptis noſcantur adſtricti.* Se tal' argomento non fa impreſſione alcuna nella mente del Cenſore, non la faccia pure; e niuno glie ne farà un delitto; purchè però egli non reputi errore merritevole di riprenſione, e di critica il contrario ſentimento.

XXIX. All' incontro non fa menoma impreſſione alla mente dell'autor del *Parere* ciò ch'egli dice: *che non ſarebbe queſto il primo eſempio di coſe di Dritto naturale, o Divino comandato dalle leggi umane ſenza farſi parola di quella prima, e più alta origine.* Già, generalmente parlando, non è vero, quel che egli aſſeriſce; ed io ne potrei addurre molti eſempii in contrario. Così nel Can. 48. Apoſtolico ſi comanda la trina invocazione nel Batteſimo *ex Domini Ordinatione*; e nel Can. 51. ſi ſtabiliſce doverſi ammettere il peccator penitente, perchè Gesù Criſto l'ha detto; e nel Can. 62. ſi proibiſce l'uſo del ſangue, e del ſuffocato, perchè *hoc Lex prohibuit*, additandoſi la legge fatta dall' Apoſtoli. Si potrebbero anche produrre li Canoni 4. e 5. di Cartagine nel 401. dove a Criſtiani furon vietati li conviti, e ſpettacoli de Gentili, perchè *contra Divina praecepta*; ed i Canoni 2. Niceno, e 13. Sardicenſe, dove è riprovata l'elezione d'un neofito in Veſcovo,

 per-

perchè da S. Paolo fu vietata ; e similmente il Can. 70. del Constantinopolitano III. , col quale si prescrive alle donne la modestia nella Chiesa, a tenore di ciò chè lo stesso Apostolo avea ordinato . Come pure li Canoni , che dannano l'usure perchè proibite dalla Divina Legge, tra quali il 17. Niceno, ed il 13. del Concilio I. di Cartagine. Sarebbe anche al caso il Can. 15. del terzo Concilio di Cartagine; dove son biasimati l'Ecclesiastici negoziatori, perchè *nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus*; ed il 9., dove coll'autorità di S. Paolo si condannano coloro, che trascurato il giudicio della Chiesa, portano il loro affari avanti li Giudici laici. Ma non voglio entrare in quest'esame nojoso, e superfluo.

XXX. Voglio *menarli buono* ciocchè ha detto . La gran differenza però consiste, che trattandosi d'imporre pene per la trasgressione di qualche legge , o naturale, o Divina, non era necessario il rammentarla, come nota a ciascuno. Così dell'omicidio, dell'idolatria , dell'impudicizia , ed altri simili delitti, che occorreva dire esser questi vietati dalle leggi naturali , e Divine ? Così pure nella materia de Sacramenti, o d'altri precetti chiari, ed espressi nel Sacro Vangelo , e noti a tutti, era inutile accennare la loro origine. Non così del preteso precetto della residenza, quale essendo dubbio , ed oscuro nelle sacre carte , in occasione d'inculcarne l'osservanza , doveasi dichiarare la prima, e più alta origine dello stesso. Ed è da notarsi , che non si tratta già quì di qualche Padre della Chiesa, o di qualche Romano Pontefice sola-

lamente, oppure di qualche solo Concilio; ma si tratta di tutti, e per il corso di più secoli, li quali trattando della residenza de' Vescovi, non han mai mentovato alcun Divino comando.

XXXI. Quindi non posso poi menarli buono, quel ch' egli aggiunge: *Non potrebbero forse i Papi, i Concilii, i Padri aver supposto l' obligo di risiedere dalla natura stessa dell' uffizio Episcopale, e per questo appunto averlo inculcato spesse volte, e gravemente? Quest' illazione ci sembra certamente più legitima di quella dell' autore, poichè essendo di gius Divino il dovere d' invigilare, di assistere, di pascere, di governare, di conoscere &c. il gregge, non parrebbe irragionevole l' inferirne, che seguiti il carattere istesso quel mezzo, ch' è il più opportuno per l' adempimento di questi doveri*. Tutta questa diceria col *potrebbero forse*, e col *non parrebbe irragionevole*, si riduce ad un *può essere*, e col può essere non si prova un preteso Divino precetto. Con una simil supposizione, e discorso, si potrebbe presumere il Divino comando in ogni regolamento Ecclesiastico spessè volte, e gravemente inculcato da Papi, da Concilii, e da Padri. Si potrebbe imaginar lo stesso precetto nella residenza di ciascun' Ecclesiastico nella sua Chiesa; giacchè da molti Concilii, e Decretali, e con gravi pene fu proibito a ciascuno l' esserne assente. E come poi addurre qualche ragione per correggere li non residenti, tacendo la più santa, la più efficace, la principale? Come rimproverar loro la trasgressione delle leggi Canoniche, e non quella delle leggi Divine? L' illazio.

zione poi, che al Gazzettiero sembra certamente legitima, pecca di due false supposizioni. La prima, che quando li Padri, e Concilii spesse volte, e gravemente inculcano una cosa, segno è, ch'ella sia di precetto Divino. La seconda, che'l mezzo più *opportuno* per adempire un dovere, seguiti il carattere stesso di questo; locchè non è vero, se non se di quel mezzo ch'è essenzialmente connesso, ed assolutamente necessario.

XXXII. Ecco un'altra critica aspersa di falsità, e veleno. Dice che dal paragrafo 13. fino al 19. del Parere: *non si contiene, che una lunga affettata enumerazione di cure, dalle quali sono, a suo giudizio, sgravati li Vescovi; ne fra questi è lasciata in dietro la predicazione, ad onta del solenne precetto fattone da Gesù Cristo all'Apostoli, ed in essi a Vescovi loro successori; per la quale però si vogliono esuberantemente rindennizati i popoli mediante la moltiplicazione delle prediche, e de Predicatori*. L'autore del *Parere* avea preso per suo principal'assunto, che la maniera d'esercitar l'officio Vescovile, è ben diversa tra l'antica, e moderna disciplina, donde n'inferiva, che la detta maniera dipende dall'autorità della Chiesa. Per provar questo, dovea enumerare, se non tutti, almeno certi principali doveri, ed officii del Vescovo antico, che oggi per la mutazione della disciplina non sono più in uso. La publica Sinassi in ogni Domenica coll'assistenza obligata di tutto il Clero, e popolo, ed Omelìa del Vescovo: il Battesimo solenne nella Pasca, e Pentecoste: la publica Riconciliazione de penitenti nel Giovedì Santo

to, ed altri molti ministeri da lui accennati, che oggi sono cessati, e ne lascia anche molti. Sicchè quell'enumerazione, che il Censore taccia come *affettata*, era prova necessaria di quelche si voleva dimostrare.

XXXIII. Di quelle tali antiche cure Vescovili, oggi è sgravato il Vescovo, non a giudizio solo dell'autor del *Parere*, ma a giudizio di tutti que', ch'han giudizio. Dov'è oggi quel metodo, quell'ordine, quel sistema della Sinassi in ogni Domenica coll'Omelia del Vescovo, l'eulogie, l'oblazioni, le diverse stazioni de' catecumeni, e penitenti, colla comunione de fedeli, e col necessario intervento del popolo tutto, e del Clero? Dov'è quella solenne amministrazione del santo Battesimo da farsi dal solo Vescovo nella Pasca, e Pentecoste nella Chiesa Latina; e nell'Epifania ancora nella Greca, dopo una lunga, e diligente preparazione de Catecumeni, e con tanti riti, e cerimonie, le quali oggi son cessate. E dov'è pure tutta quell'antica disciplina della publica Penitenza, dopo lungo, maturo, e severo esercizio de penitenti per il corso di più anni, e di quattro gradi, o stazioni; la quale tutta dal solo Vescovo si regolava, ed egli solo nell'accennato giorno, alla comunione della Chiesa li rimetteva? E così d'altre molte antiche costumanze, ora disusate. Ben perciò ha detto l'autor del *Parere*, che oggi sono liberi li Vescovi da quelle tali cure. Poichè anticamente il *solo* Vescovo nella sua Chiesa celebrava la publica Liturgia; il *solo* Vescovo predicava; il *solo* Vescovo amministrava l'Eucaristia; il *solo* Vesco-

vo

vo battezzava , e riconciliava li penitenti . All' incontro oggidì, per esserfi moltiplicati li Fedeli, li Sacerdoti, le Chiese, que' ministeri s'adempiono anche da Sacerdoti dell' uno, e l'altro Clero. Tutto ciò ha dissimulato il Censore, per far credere, che nel *Parere* si tolga affatto, ed in tutto all'odierni Vescovi ogni Sacrosanto Ministero. E quest' è falsità aspersa di veleno.

XXXIV. Specialmente poi circa l' officio di predicare, o s'è ingannato, o ha voluto ingannare. Poichè l'autor del *Parere* non ha mai detto (ne poteva dirlo contro l'espressa dichiarazione del Concilio) d' esser oggi intieramente dispensato il Vescovo dal ministero della Divina Parola. Ha detto bensì, che laddove nell' antica Chiesa il *solo* Vescovo dovea, e poteva predicare; ne ciò ad altri era permesso, se non in certi particolari casi; in oggi tal' officio s' adempie da moltissimi Sacerdoti del Clero secolare, e Regolare. E tanto bastava per provare su di ciò la notabile differenza tra l'antica, e moderna disciplina. Ma chiaramente si spiega, che non ostante la moltiplicità delle prediche, e de predicatori, non sono li Vescovi da tal dovere disobligati. Nella pag. 17. n. 14. *Non è però, ch' essi siano totalmente dispensati da tal' officio, quando possono, e devono adempirlo in certe circostanze*: quali parole, non senza nota di mala fede sono state taciute dal Censore. Sicchè secondo il vero sentimento dell' autor del *Parere*, li Vescovi, non ostante la moltiplicità delle prediche, e de predicatori sono per tuttavia obligati alla predicazione della Divina Parola *quando possono, e de-*

e devono farlo, e ſoltanto ne ſono diſpenſati, quando non poſſono, perchè legitimamente impediti, o non devono per altri ragionevoli motivi. E queſta ſteſſa, e la dottrina di due Concilii generali, il Lateranenſe IV. ſotto Innocenzo III., ed il Tridentino, come quì appreſſo farò per dire. Qual più legitimo impedimento, che l'eſſer aſſente per il ſervizio della Chieſa? Onde in queſto caſo non è tenuto il Veſcovo a predicar da ſe ſteſſo, facendo da altri idonei Miniſtri ſupplir le ſue veci. Queſt'è quanto ſi dice nel *Parere*.

XXXV. Ne primi ſei ſecoli, quando era in gran vigore la mentovata publica celebrazione della Liturgìa, in ogni Domenica; era pure in gran vigore la predicazione del Veſcovo, dopo la lezione delle Divine Scritture; coſicchè talvolta li Veſcovi infermi, o d'altra cagione impediti, facean leggere nella Chieſa, le loro Omelìe. Ciò non oſtante, fu talora da eſſi permeſſo il far le loro veci ſu queſto punto, a ſemplici Sacerdoti. Così da Valerio Veſcovo d'Ippona fu coſtituito in ſua vece alla predicazione S. Agoſtino, allora ſemplice Prete; la qual coſa ſembrò ſtrana, e commoſſe tutti li Veſcovi dell'Africa, come narra Poſſidio nella di lui vita. Così pure da Flaviano Veſcovo d'Antiochia, fu ſoſtituito il Criſoſtomo, allora pure ſemplice Sacerdote; e da Quinto Veſcovo di Nola, San Felice Prete. Rari però furon tali eſempii, e quindi rare l'Omelìe di que' tempi, che noi abbiamo, le quali non ſiano de Veſcovi. Anche dal Romano Pontefice s'adempiva a tal'officio; e ſi crede il pri-

 mo

mo S. Leone Papa. Toccando in quel tempo al *ſolo* Veſcovo il predicare; quindi ſe queſti mancato aveſſe a tal ſuo dovere, veniva a mancare a fedeli il paſcolo della Divina Parola. Nel nono ſecolo, o ſia per le ſcorrerie de Barbari, o per altra cagione, eſſendoſi alquanto rallentata tal diſciplina, fu da molti Concilii rinovata, ed inculcata; l'Arelatenſe VI. Can. 3., Remenſe II. Can. 15. Turonenſe III. Can. 17., e Cabillonenſe III. Can. 1. Ma fu altresì generalmente permeſſo di commettere ad altri il miniſtero della Divina Parola, quando n'aveſſero un giuſto motivo. Così dal Concilio di Magonza nell'anno 813. Can. 25. *De officio prædicationis, ſi forte Epiſcopus non fuerit in domo ſua, aut infirmus eſt, aut alia aliqua cauſa exigente, non voluerit, nunquam tamen deſit diebus Dominicis, aut feſtivitatibus, qui verbum Dei prædicet*. E dal Concilio di Valenza nel 855. Can. 26., s'ordinò, che da ciaſcun Veſcovo non ſi traſcuraſſe la predicazione nella Città, e Villaggi *ſive per ſe, ſive per aliquem, vel aliquos ex Miniſtris Eccleſiæ fideliter doctos*. Per qual motivo da Concilii di Meux nel 845. Can. 35., e d'Aquiſgrana nel Can. 2. fu inſinuato a Prelati di tenere preſſo di ſe qualche dotto Eccleſiaſtico, per ſupplire in ciò le loro veci, qualora foſſero impediti. E più chiaramente ne Capitulari di Ludovico Pio Lib. I. cap. 109. *Epiſcopus monemus, ut ſive per ſe, ſive per Vicarios pabulum verbi Divini ſedulo populis annuntient*.

XXXVI. Ne ſecoli ſuſſeguenti, moltiplicate il numero de ſemplici Sacerdoti, li quali prima s'ordinavano a ſo-

a solo titolo di Beneficio, cioè a dire, addetti al servizio di qualche Chiesa, ond'erano in minor numero, non essendovi titolo di solo patrimonio, moltiplicate le Messe private, cessata la publica antica Liturgìa nella Cattedrale, sorti l'Ordini Regolari attissimi all'officio di predicare, occupati li Vescovi con Feudi, e vasti dominii, cominciò a mancare la predicazione da per se stessi, ed in loro vece, come Coadjutori, surrogati furono li Regolari, e l'altri semplici Sacerdoti. Qual nuova disciplina non fu vietata dal Concilio generale di Laterano IV. sotto Innocenzo III., il di cui Canone 10. è inserito nelle Decretali al Titolo *de Officii Judicis Ordinarii*, ove si permette, che qualora li Vescovi *propter occupationes multiplices, vel invaletudines corporales, aut hostiles incursus, seu occasiones alias*, non possino predicare da se stessi, scelgano uomini pii, dotti, ed idonei a tal ministero, li quali adempiano le loro veci; *cum per se idem nequiverint*. Nel Concilio poi di Trento sess. 5. cap. 2. fu detto esser la predicazione un principal dovere del Vescovo, quale devon adempir da se stessi, *si legitime impediti non fuerint*. E di nuovo nella sess. 24. cap. 4. *Mandat Sancta Synodus, ut in ecclesia sua ipsi per se, aut si legitime impediti fuerint, per eos, quos ad predicationis munus assument, sacras Scripturas, Divinamque legem annuntient*. Uniforme a tali regolamenti è l'opinione della maggior parte de Teologi, li quali aggiungono la ragione, che il fine di tal'obligazione, non è, se non se l'istruzione de popoli, e questo fine s'ottiene colla predicazione per mezzo

 d'al-

d'altri; e certe volte con più profitto, non avendo tutti li Vescovi quelle tali doti, che si richiedono per ben riuscire in tal'officio. Da ciò ne siegue, non esser illecito, che si promovino al Vescovado, e che l'accettino, coloro li quali, o per difetto della voce, o della grazia, o dell'eloquenza, o della memoria, o per altro giusto motivo, non sono idonei a predicare da se stessi. Cosa degna di riflessione da chi sa riflettere. Sicchè il sentimento dell'autor del *Parere* su questo punto, è stato conforme alla disciplina di tanti secoli, alle determinazioni di tanti Concilii, ed all'opinione di tanti Teologi, cioè che oggidì non deve il *solo* Vescovo predicare, come dovea anticamente; che può predicare la Divina Parola per mezzo d'altri; e che ciò non ostante li Vescovi non son dispensati da tal ministero, ***quando possono, e devono farlo***, ch'è lo stesso dire, quando non sono legitimamente impediti. Non è dunque una falsità maligna quella del Gazzettiero, che li fa dire il contrario?

XXXVII. Sappia poi il Censore, che non si predica dal Vescovo colla sola voce del corpo: qual predicazione è ristretta per lo più nella loro Catedrale, e per un certo numero di persone; e che per esser fruttuosa ha bisogno di varie doti, non a tutti communi, grazia nel porgere, chiarezza nello spiegarsi, metodo nel dire, forza nel ragionare, disposizione a muover nell'animi il dolore, il timore, l'amore. Si predica anche da essi colle saggie, dotte, e zelanti lettere Pastorali, Istruzzioni, Editti, Notificazioni, che si mandano in giro per la Dio-

cesi,

cesi, si leggono da Parochi tra la Messa ne giorni festivi, si ripetono a leggersi ne tempi determinati, e restono sempre affisse nelle Sacrestie, e ciò per l' osservanza de digiuni, delle feste, o d' altri doveri d'un Cristiano, per estirpar qualche abuso, per promuovere qualch' opera di pietà, per eccitare li fedeli alla divozione, in qualche calamità publica, ed in altri casi, che possono occorrere, ne quali vi sia bisogno di far sentire al gregge la voce del suo Pastore. E questa sorte di predicazione può, e deve farsi anche dal Vescovo per giuste cagioni lontano.

XXXVIII. Non è meno strana, ingiusta, irragionevole la censura, che vien' appresso. L' autor del *Parere* dopo aver accennato que' molti doveri dell' officio Vescovile, che secondo l' antica disciplina si doveano adempire dal Vescovo *solo*, ed oggidì son comuni all' altri semplici Sacerdoti, soggiunge, che presentemente il dett' officio consiste nell' *ispezione*, *e soprintendenza* all' Ecclesiastiche cose. Il Censore gliene fa perciò un delitto, e pretende, che *sia lo stesso, che dire, che non resta a Vescovi obligo alcuno di ministero personale*, *e che la dignità Vescovile si riduce a poco più, che ad una formalità di Gerarchia*, *e che sia ridotta ad un meschino stato l' Episcopato*. Cosa mai dice costui! Stima delitto, che si faccia consistere l' officio del Vescovo in quell' ispezione appunto, e soprintendenza, dalla quale, sin dalla sua origine, ha preso, e ritiene il nome. Che cosa vuol dir Vescovo, se non Ispettore, e Soprintendente? *Episcopum Græcum*

est

est enim, atque inde ductum vocabulum, quod ille, qui praeficitur, superintendit, dice S. Agostino Lib. 9. *de Civ. Dei* Cap. 19.. E S. Ambrogio de Dignit. Sacer. Cap. 6. *Quid aliud interpretatur Episcopus, nisi superinspector; maxime cum solio in Ecclesia editiore resideat, & ita cunctos respiciat, ut cunctorum oculi in eum respiciant*. E' cosa notissima. Ma che vuol dire di non esser stato additato tal' offizio co nomi di *Battezzatore, Cresimatore, Ordinatore, Confessore, Predicatore*, ma bensì d' *Ispettore, e Soprintendente*, se non se perchè questa denomipazione esprime, e contiene la sostanza, e pienezza di dett' officio? Per qual motivo ancora li Vescovi furon ordinariamente chiamati *Principi, Prepositi, Presidenti, Duci*, titoli ch' esprimono il governo spirituale d' una Diocesi. Perciò S. Paolo volle, che il Vescovo fosse atto a governare, e soprintendere, *qui domui suae preesse nescit, quomodo Ecclesiae Dei diligentiam habebit?* In questo consiste principalmente il ministero Vescovile, e non già nel Battezzare, Cresimare, Confessare, e predicare, che sono parti del medesimo, come rami, che derivano da questo tronco. Bensì nelle Sette de Protestanti tutt' il ministero Ecclesiastico consiste nell' amministrazione della Divina Parola, e di quelle poche loro sacre funzioni.

XXXIX. Non perciò potrà inferire il Gazzettiero, che *non resti ad essi obligo alcuno di ministero personale*, per lo quale intende l' amministrazione de Sacramenti, e della Divina Parola. Ne siegue bensì, che oggidì quest' amministrazione non facendosi da essi *soli*, come nell' an-

antica Chiesa, ma pure dall'altri semplici Sacerdoti, e neppure in quella maniera, come si costumava anticamente; oggi il principale loro officio, che non è ad altri comune, consiste nell'Ispezione, e Soprintendenza dell'Ecclesiastiche cose; la quale in certi casi, per legitime cagioni, coll'autorità Pontificia, si può eseguire senza la *presenza* corporale. Quest'è il sentimento dell'autor del *Parere*; e quest'è la conseguenza, ch'egli ne deduce: *Da tutto ciò*, sono le sue parole nella pag. 22. n.18. *si scorge, che la maniera d'esercitar tal' impiego ha variato, come collo scorrer de secoli ha variato la disciplina: onde se il pascere è di Dritto Divino, non è però tale il modo d'adempirlo*. Ne avea bisogno il suddetto autore d'escludere dall'officio Vescovile tutti que ministerj, che'l Gazzettiero chiama personali, per inferirne, che oggidì si possa per mezzo d'altri adempire. Anche nella Chiesa antica, quando l'amministrazione de Sacramenti, e della Divina Parola si faceva, e si doveva fare dal *solo* Vescovo; pur nondimeno per qualche legitima cagione era lecito a Vescovi l'esser assenti dalle lor Chiese; ed in conseguenza il sostituir altri per l'adempimento di tali doveri. La qual cosa si prova diffusamente dal Tomasino *Par.* 2. *Lib.* 3. *Cap.* 36. coll'esempio di S. Agostino, di S. Giovan Crisostomo, di S. Ambrosio, di S. Gregorio Nisseno, di S. Gregorio Nazianzeno, ed altri molti, li quali, per giusti motivi, mancarono talvolta per lungo tempo alla personal residenza nelle lor Chiese. Onde sbaglia assai il Censore nel dare a quelle parole un senso,

che

che non è il vero, e sbaglia pure assai nel supporre, che l'ispezione, e soprintendenza non sia un ministero personale, al quale è prescelta l'industria, l'abilità, ed il merito della persona. Non deve egli il Vescovo da se stesso vedere, sentire, ed operare per il buon disimpegno della sua ispezione? La visita, la giudicatura, la correzione, la direzione, che derivano dall' *ispezione*, sono pure ministeri personali. Ciò non ostante, in certi casi, colle mentovate condizioni, è loro permesso di commetterne a probi Ministri la cura; pur chè però essi benchè lontani, non trascurino d'attentamente invigilare sulla condotta di questi.

XL. Non è poi soffribile un'altro gravissimo di lui errore. Cred' egli, (e lo dice espressamente,) che col ridursi l'officio del Vescovo ad un'ispezione, e soprintendenza all'Ecclesiastiche cose, *si riduca la dignità Vescovile a poco più, che ad una formalità di Gerarhia*; *ed ad un meschino stato l'Episcopato*. Come mai! Anzi la sostanza della Gerarchia, che vuol dire *sacro principato* consiste appunto in questa soprintendenza, ed ispezione; e quindi da Protestanti col Buddeo, non si vuol chiamar Gerarchia, ma *Gierodulia*, cioè sacro ministero. Anzi quest'ispezione appunto, e soprintendenza, è quella, che ingrandisce l'Episcopato, e l'estolle sopra li semplici Preti, dandoli la potestà sopra il Corpo mistico di Gesù Cristo, ch'è la Chiesa. Or impari il Censore a sapere a quanto s'estenda l'*ispezione e soprintendenza* Vescovile. I. a tutti li Parrochi della Città, e Diocesi, acciò sian esempla-

plari nella lor vita, ed esatti nel lor officio, nel predicare, nel catechizare, nel confessare, nell' assistere a moribondi, nel correggere li vizii, e nel servire alle lor Chiese 2. a tutti li Confessori della Città, e Diocesi, acciò non siano indulgenti, o negligenti, o inesperti nel loro gravissimo ministero. 3. a tutti l' Ecclesiastici della Città, e Diocesi, e particolarmente li Chierici Ordinandi, affinchè siano di buona vita, fama, e costumi, attendino allo studio, e servizio delle Chiese, ne diano alcuno scandalo, o nel conversare, o nel vestire, o nel maneggio dell' affari del secolo. 4. a tutti li laici, acciò frequentino li Sacramenti, ascoltino la Divina Parola, e tra essi non vi siano errori, scandali, inimicizie, usure, ed altri simili vizii. 5. a Predicatori, onde con profitto, zelo, e disinteresse annunziino la Divina Parola. 6. alla buona, e santa educazione da Giovani nel Seminario. 7. alla buona disciplina delle Monache, e de Regolari. 8. al sollievo de poveri, de pupilli, delle vedove, e di tutti l' infelici, che abbino sofferto qualche grave disgrazia. 9. alla sant' amministrazione de Sacramenti, particolarmente dell' Eucaristia, celebrazione delle Messe, e dell' altre tutte sacre funzioni, acciò si faccino colla dovuta decenza, e devozione, e secondo lo spirito della Chiesa. 10. all' esatta osservanza delle feste, digiuni, ed altre leggi della Chiesa. 11. al puntuale adempimento de' legati pii. 12. alla fedele amministrazione de beni Ecclesiastici. 13. alla pronta, esatta, e disinteressata amministrazione della giustizia nel foro Vescovile. 14. alla buona condotta de Vica-

carii Foranei, ed altri ſubalterni ſuoi Miniſtri. 15. a promulgar ſavie leggi, editti, iſtruzzioni ſecondo il biſogno e l'occorrenze. Ma lungo ſarebbe l'annoverarle tutte; bensì ſi rifletta, che ciaſcuna delle mentovate *iſpezioni* Veſcovili, porta ſeco ordinariamente graviſſime, moleſtiſſime, e laborioſiſſime cure; anche per riguardo a mantenen illeſi li dritti del Sacerdozio, e dell' Impero. L'autor del *Parere* l'ha accennate nella pag. 52. n. 44., e queſto ſcrittore tacciato dal Gazzettiero come *poco curante de veri intereſſi del Criſtianeſimo* non ha eſentato li Veſcovi aſſenti da tutte queſte graviſſime cure. Ecco dunque in che conſiſte l'*iſpezione*, e *ſoprintendenza* all' Eccleſiaſtiche coſe. Or venga avanti il Cenſore, e dica pure, ſe con ciò, ſia *ridotta la dignità Veſcovile poco più che ad una formalità di Gerarchia, e ridotto altresì ad uno ſtato meſchino l' Epiſcopato*?

XLI. Inoltre dia un occhiata a Veſcovadi di la da monti, con vaſti dominii, ſingolari prerogative, e governati da Perſonaggi di nobiliſſimo ſangue; e ſe non vorrà dire con temeraria inſolenza, eſſervi nella Chieſa Cattolica un perpetuo *ammaſſo* d'abuſi, e diſordini tolerati, e permeſſi; dovrà pur confeſſare, che 'l Veſcovado ſia ſtato, e ſia ſempre lo ſteſſo in quanto alla ſoſtanza; ma in quanto al modo d'amminiſtrarlo, ſian ben diverſe dalla prima età della Chieſa l'età ſuſſequenti; e che tutto ciò dipenda dalla diſciplina, ed autorità della medeſima Chieſa. Rifletta alli tanti Suffraganei ſtabiliti perpetuamente per il ſervizio di tante Chieſe, li quali adem-

adempiono le veci de Prelati principali nell' esercizio del Vescovil ministero, avendone questi la soprintendenza ed ispezione; e se non avrà la testa così stravolta da dichiarar tutti peccatori, e tutto peccato, bisognerà dire, che salva la sostanza delle cose istituite da Gesù Cristo; il dippiù dipende dalla disciplina, la quale può, e deve mutarsi secondo le diverse circostanze de tempi, de luoghi, e delle persone.

XLII. Sin quì s' han potuto scusare l' abbagli di costui, attribuendoli a difetto, o d' intendimento, o di riflessione; ma nella seguente censura, è troppo chiara la calunnia, e l' impostura. Asserisce dunque, che secondo l' autor del *Parere*, *l' obligo di risiedere, essendo un punto di mera disciplina proveniente soltanto dalle disposizioni Canoniche, che l' hanno prescritto per que tempi in cui altre circostanze lo rendevano necessario, possono di presente i Vescovi dispensarsene, o esserne dispensati, come di cosa di poca, o niuna importanza*. Mentisce enormemente. Dove, e quando mai ha detto simili cose, l' autor del *Parere*? Dove ha mai detto, che da Canoni la residenza sia stata prescritta solamente *per que tempi, in cui altre circostanze la rendevano necessaria*? E come poteva dirlo quando cita il Concilio di Trento, e le Bolle de Papi Pio IV., Gregorio XIII., Clemente VIII., Urbano VIII., e Benedetto XIV., che inculcano la residenza? Dove mai ha detto, che *possono di presente i Vescovi dispensarsene*, da se stessi, di propria autorità, e senza legitima cagione, se costantemente richiede le due cagioni più gravi, che possono

ſono darſi, approvate dal Concilio di Trento; ed in oltre l' autorità del Sommo Pontefice, provando diffuſamente dalla pag. 22. n. 19. fino al n. 26., che il Papa abbia la poteſtà di concedere tali diſpenſe? Ch' avrebbe ſervito addurre queſte prove, qualora creduto aveſſe ceſſato ne Veſcovi l' obligo della reſidenza, preſcritto ſolamente per la prim' età della Chieſa, e che di preſente da ſe ſteſſi *poſſono diſpenſarſene*? Dove mai da detto di *poterne eſſer diſpenſati li Veſcovi come di coſa di poca, e niuna importanza*; quando al contrario, non parla d'altre cagioni legitime di tal diſpenſa, ſe non ſe del ſervizio publico della Chieſa, e dello Stato: e ſi ſtudia di provare dalla pag. 32. n. 27. fino al num. 44., oltre le ragioni intrinſeche, colla pratica generale antica, e coſtante dalla Chieſa, d' eſſer legittime le due ſuddette cagioni per concederſi tal diſpenſa? Quando egli l' autor del *Parere* aveſſe creduto d' eſſer la reſidenza di *poca, o niuna importanza*, preſcritta ſoltanto per *que' tempi in cui altre circoſtanze la rendevano neceſſaria*, a che addurre autorità de Concilii, conſuetudine della Chieſa, ſentimenti de Teologi, e Canoniſti, e ragioni intrinſeche, affin di provare d' eſſer lecita la non reſidenza, ne caſi d' eſſer un Veſcovo impiegato nelle cariche publiche del Sacerdozio, e dell' Impero? Si rifletta a tutta la teoria del *Parere* eſpoſta ne num. 3. 4. 5. di queſta ſcrittura, e più chiaramente ſi ſcorgerà la menſogna, ed impoſtura del Cenſore.

XLIII. Vero, è che nel *Parere* pag. 39. n. 33. ſi dice

ce *esser la personal residenza un punto di disciplina soggetto alle variazioni de tempi, e dipendente da supremi regolamenti della Chiesa*; ma non ne siegue perciò, d'esser questa disciplina cessata coll'antica Chiesa, e ch'ogni Vescovo possa dispensarsene, e che sia cosa di poca, o niuna importanza. E' forse la stessa cosa il dire, che dipende dall'autorità della Chiesa il dichiarare, quando sia assolutamente necessaria la presenza *corporale* del Vescovo; ed il dire, che sia una mera istituzione Ecclesiastica, di poca, o niuna importanza, dipendente dall'arbitrio de Vescovi, e che appartiene soltanto alla polizia de primi secoli della Chiesa? Che se l'autor del *Parere* enumera tutti que' ministeri Vescovili, ch'erano in uso nell'antica Chiesa, ed ora non lo sono; la conversione de Gentili, la predicazione del Vangelo, la celebrazione della publica Liturgia in ogni Domenica, il Battesimo solenne, la publica riconciliazione de penitenti, e cose simili, non perciò n'inferisce, che cessate tali funzioni, sia anche cessata l'obligazione della residenza, come vorrebbe far credere il maligno Censore; ma bensì, che la maniera d'adempire l'officio Vescovile, sia soggetto a variazione; e dipenda dall'autorità della Chiesa; donde ne siegue secondo il di lui sistema, che la personal residenza appartenendo alla maniera, e non alla sostanza dell'officio, anche dalla stessa autorità dipenda. Ecco le parole stesse del *Parere* nella pag. 22. n. 18. dopo fatta la mentovata enumerazione dell'antichi ministerj Vescovili: *Da tutto ciò si scorge, che la maniera d'esercitar tal'impiego, ha* va-

variato, come collo ſcorrere de ſecoli ha variato la diſciplina: onde ſe il paſcere è di Dritto Divino, non è però tale il modo d'adempirlo. Queſta è la ſola illazione, che da tal diverſità dell'antica, e moderna diſciplina, ſu tal punto, ne trae l'autor del *Parere*; e non già quella dedottane, con ſomma malignità, dal Cenſore, la quale non può mai combinare con tutt'il ſiſtema del accennato autore.

XLIV. Che poi abbia detto, d'eſſer la reſidenza *perſonale* un punto di diſciplina; tale eſſer deve, quando non è di precetto Divino; e ſiccome non è errore il negar queſto, così pure non l'è, il riferirla a punto di diſciplina. Ma non ha già detto d'eſſer punto di *mera* diſciplina, come li fa dire il Gazzettiero; quando che il di lui ſentimento è per l'opinione del Gonzalez, che tal' obligazione poſſa *dedurſi* dal precetto Divino, nel caſo, che non ſi poſſa paſcere ſenza riſedere. Vi ſono li punti di diſciplina, li quali provengono da Tradizione Apoſtolica, ed hanno qualche appoggio nella ſacra Scrittura; e ve ne ſono di quelli, che, non hanno altra origine, ſe non l'iſtituzione della Chieſa; e queſti, non quelli poſſon chiamarſi di *mera* diſciplina. Ma che? Crede egli forſe, che da un punto di diſciplina antica, e generale, inculcata ſempre da Padri, da Concilii, e da Romani Pontefici, ne ſorga un'obligazione di *poca, o niuna importanza*; riſtretta ſolo a certo tempo, e permeſſa ad arbitrio di diſpenſarſene? Non ſono forſe punti di diſciplina, il celibato de Sacerdoti, il digiuno naturale prima di ricever l'Eu-

l' Eucaristia , la comunione de laici sotto la sola specie del pane, la celebrazione d'una Messa per ciascun Sacerdote, l'impedimenti del matrimonio, e dell'ordinazione, l'obligazione di sentir la Messa nel giorno di festa, l'osservanza del digiuno Quaresimale, e tant'altre istituzioni Ecclesiastiche, che è gran delitto il trasgredire, senza gravissima cagione, e senza la suprema autorità della Chiesa, e del suo Capo? Tal'è la residenza *personale*, punto certamente di disciplina; ma antica, generale, e costante per tanti secoli, stabilita da tanti Concilii, e Romani Pontefici, cosichè non si può trascurare, senza grave colpa, e pur chè non vi concorrano giusti motivi approvati dalla suprema potestà Ecclesiastica. E così l'ha creduta l'autore, come chiaramente si scorge da tutte le prove, e teorie del suo Opuscolo.

XLV. Quel che siegue a dire il Censore, *che se tutti volessimo percorrere con un minuto esame i fatti, e le prove, ch' egli riporta, per sostener questo rovinoso, e ributtante raziocinio, troppo ci allontanaressimo dalla brevità, che ci prescrive la natura, e ristrettezza di questi fogli*, è nel genere di malignità satirica, quella specie di figura, con cui si vuol far credere molto, quando nulla s'ha che dire. Giacchè ha asserito *rovinoso*, e *ributtante* il raziocinio dell'autore, giacchè ha spacciato *erroneo*, e *scandaloso* il di lui sistema, perchè a drittura non s'è impegnato a combatterlo; in vece d'impiegare la sua dottissima, savissima, fedelissima critica nella parità de' Governadori, nell' *ispezione*, e *soprintendenza* all' *Ecclesiastiche cose*, ed

ed altre simili scempiaggini? Perchè non ha provato falso, *che la maniera d' adempire l' officio Vescovile dipenda dall' autorità della Chiesa*: falso che *questa maniera ha variato come ha variato la disciplina*: falso, che *la personal residenza appartenga alla maniera, e non alla sostanza dell' officio*: falso, *che il Papa possa dispensare sulli Canoni, e la disciplina*: falso, che *la dispensa sulla residenza per il servizio publico della Chiesa, sia stato in uso da primi secoli fino al presente*? In questo appunto consiste tutt' il sistema, e raziocinio del *Parere*, che egli chiama rovinoso, ributtante, erroneo, e scandaloso. Peccato, che non sia venuto ad un minuto esame de fatti, e delle prove riportate dall' autor del *Parere*; si sarebbero lette tante belle, saggie, e giuste animadversioni, simili a quelle, delle quali finora s' è parlato. L' autore suddetto è ben pronto a render ragione di tutto ciò, ch' egli ha scritto.

XLVI. Qual sia la pessima, ed erronea maniera di pensare di cotesto Critico scioperato, si scorge non oscuramente dalle parole, che soggiunge: *Contentiamoci d' osservare in generale, che dal 19. paragrafo, fino al 43. in cui si sforza l' autore di legitimare colla pratica la non residenza, non si contengono che false, e scandalose deduzioni, e principii ormai affatto screditati; che li fondamenti delle sue generali asserzioni, sono, o abusi deplorati, e riformati poi dalla Chiesa, o esempii d' alcuni casi particolari, li quali, o hanno bisogno d'apologia, o possano giustificarsi con qualche straordinario motivo, che finalmente il supporre, come vero quell' appunto, che si dovrebbe provare, è il mi-*

minor difetto, che si possa rimproverarli. Tra quest' erbe pestifere, v'è una gran serpe nascosta. Egli con queste poche parole butta a terra l'autorità del Papa, e della Chiesa. Sappia dunque il Publico, che l'autor del *Parere* dopo aver dimostrato la personal residenza appartenere a Canoni, ed alla disciplina, appunto dal paragrafo *decimonono* additato dal Censore, s'accinge a provare l'autorità del Romano Pontefice nel dispensare sulli Canoni, sulla disciplina, e sulla residenza Vescovile. Ecco come principia il detto paragrafo. *Non s'è messa mai in dubio, ne mai contrastata la suprema autorità del Romano Pontefice nel dispensare sulli Canoni, e sulla disciplina. Ne dimostra diffusamente l'uso, da primi secoli fino a nostri tempi, così nell'Oriente, come nell'Occidente il dottissimo Tomasino P. 2. Lib. 3 Cap. 24., ove anche fa vedere, che quantunque le dispense de Canoni si potessero anticamente accordare da Concilii, nondimeno per lo più, e specialmente ne casi più gravi, si ricorreva alla Sede Apostolica. Conviene nella stessa verità Pietro de Marca Lib. 3. Conc. Sacerd. & Imper. Cap. 14. ove tratta de Dispensationibus Pontificum in primitiva Ecclesia, & earum progressu*; indi ne adduce alcun'esempii tratti dall'antichità, e prosiegue lo stesso argomento ne seguenti paragrafi, fino al paragrafo ventisei, provando, e dall'antichi esempii, e dal Concilio di Trento, e dalle dispense Pontificie sulla pluralità de Vescovadi, e dall'unanime consenso de Teologi, e Dottori, anche coloro, che sono per il Divino precetto, l'autorità del Papa in accordare simili dispense. Sicchè

il Gazzettiero, che dal paragrafo *decimonono* taccia l'autore di *principii oramai affatto discreditati, di false, e scandalose deduzioni*, ha la mira, ed intende comprendere l'autorità del Papa, che ivi è stabilita. Ed a dispetto di due dottissimi Scrittori il Tomasino, ed il de Marca, tutti e due non addetti alla Corte di Roma; non ostante la dichiarazione de Concilii, e particolarmente di Laterano, e di Trento: non ostante tanti esempii per il corso di più secoli, ed il sentimento comune de Canonisti, e Teologi, ha per *un principio oramai screditato* il riconoscere tal potesta nel Romano Pontefice. E la *falsa scandalosa* deduzione sarà questa. Li Romani Pontefici han sempre accordato tali, e simili dispense; dunque sono lecite, e permesse. Quì potrei dir molto, come ogn' un vede; ma mi contenterò solamente domandarli quel *debita obedientia*, che 'l Concilio ha per una delle cagioni legitime di tali dispense, a chi mai si riferisce? Se a Sovrani, e perchè nò al Papa? Ho detto ben' io, che li lumi di costui sono tenebre?

XLVII. Ne quì finisce la densa, e pestilente caligine. Dice, *che li fondamenti delli generali asserzioni* dell' autor del Parere, *sono o abusi deplorati, e riformati poi dalla Chiesa, o esempii d' alcuni casi particolari, li quali, o hanno bisogno d' Apologia, o possano giustificarsi con qualche straordinario motivo; e che ii supporre come vero quello appunto, che si dovrebbe provare, è il minor difetto, che si possa rimproverargli*. Con tali ciancie, va costui a tacciare d' abuso, una pratica antichissima, generale, e co-

coſtante di tutta la Chieſa; e chiaramente approvata dal Concilio di Trento. Poichè l'autor del *Parere* dopo aver dal paragrafo 19. ſino al 26. dimoſtrato la ſuprema autorità del Papa in diſpenſare ſulla *perſonal reſidenza*; paſſa poi dal detto paragrafo 26. ſino al 34. a provare che il ſervizio publico della Chieſa, ſia una legitima cagione d'accordar tal diſpenſa; e dal paragrafo 33. ſino al 43., ch'è l'ultimo dell'Opuſcolo, prova lo ſteſſo del ſervizio publico dello Stato. Già dal detto Concilio tutte due quelle cagioni furon dichiarate legitime, e queſta prova ſarebbe ſtata più che ſufficiente. Nondimeno l'autore per far vedere, quanto la detta dichiarazione del Concilo ſia conforme alla mente della Chieſa, da una ſcorſa a tutti li Secoli, ed a tutti li Stati Cattolici, e conchiude non eſſervi forſe una pratica più antica, generale, e coſtante, quanto queſta. *Tot pene occurrunt*, dice il Tomaſino, di cui niuno mai fu più perito dell'antica, e moderna diſciplina Eccleſiaſtica, *in Annalibus Eccleſiæ*, *harum Epiſcopalium Legationum exempla*, *quot cauſæ majores*. Queſti ſono li fondamenti dell'aſſerzioni dell'autor del *Parere*. E queſti appunto il Cenſore chiama *abuſi deplorati*, *e riformati poi dalla Chieſa*; *o eſempii d'alcuni caſi particolari*, *ch' han biſogno d'Apologia*, *o poſſono giuſtificarſi con qualche ſtraordinario motivo*. Che delirii ſono queſti? Si tratta d'una pratica generale della Chieſa, antica dal quarto Secolo, e coſtante ſino al Secolo preſente. Come, un'abuſo è ſtato e tollerato, e permeſſo per il corſo di tanti Secoli? Come, abuſi deplorati, e riformati

 poi

poi dalla Chiesa, quando quelle tali dispense (delle quali solamente si parla) sono state espressamente approvate dal Concilio di Trento? E che dice mai d'esempii *d'alcuni casi particolari, ch' hanno bisogno d' Apologìa, o possono giustificarsi per qualche straordinario motivo*, quando l'esempii son' infiniti, in ogni secolo, ed in ogni parte della Chiesa Cattolica? Non si troverà forse un Romano Pontefice, che non siasi servito dell'opra di qualche Vescovo, per cariche, o altri affari Ecclesiastici. Ne si troverà un Re Cristianissimo, forse sin dall'origine di quella Monarchìa, che non abbia avuto nella sua Corte qualche Vescovo, o per il maneggio dell'affari publici, o per il ministero delle cose sacre. E così scorrendo per tutte l'età, e per tutte le Corti de Principi Cattolici, se ne troveranno infiniti esempii. L'autor del *Parere* l'ha provato, e n'ha additato ben molti. In verità ci vuole una gran sfacciatagine nell'asserire al Publico, che *son' esempii d'alcuni casi particolari, che han bisogno d' Apologie*. Troppe Apologie ci vorrebbero.

XLVIII. Vengo alle strette. Se tutti quest' esempii, sono altrettanti *abusi*, come francamente asserisce il Gazzettiero, ne siegue, che la Chiesa Cattolica, abbia perpetuamente, e costantemente permesso, o almen tolerato, un si grave abuso contro un Divino precetto. Ne siegue, che li Romani Pontefici nella stessa Chiesa Romana, ch'è la maestra di tutte, l'abbiano approvato, ed autorizato. Ne siegue pure d'esser un perpetuo gravissimo abuso la perpetua dispensa della residenza de sei Cardi-

dinali Vescovi suburbicarii. Non basterebbe il dire, che devono essi assistere al Romano Pontefice; perchè tal'assistenza essendo di Dritto umano, non potrebbe prevalere all'assistenza alle lor Chiese, se fosse di Dritto Divino; nè si saprebbe capire abbastanza la tanta necessità della loro assistenza al Papa, che da molt'altri Cardinali è assistito; come pure non si potrebbe dare una sufficiente ragione della tanta necessità di ritener nel tempo stesso le loro Chiese. Questa stessa difficoltà avrebbe luogo per l'altre simili *dispense*, che li Teologi chiamano *dichiarazioni*, poichè se da una parte ben si capisce la necessità, o utilità di servirsi dell'opera d'un Vescovo per l'affari publici della Chiesa, o dello Stato; nondimeno dall'altra parte non è così facile a capire, qual sì grave necessità vi sia, che ritenghino nel tempo stesso li loro Vescovadi. Difficoltà grandissima da sciogliersi da que', che sono per il precetto Divino. Ecco dunque, secondo il pensare de' Censore, tutta la nostra Romana Communione imbrattata d'una macchia sì nera. E che diranno li Protestanti, li quali appunto la biasimano acremente, e nel domma, e nella disciplina? Or qual'è maggior errore, qual'è scandalo più grave, quale più *rovinoso*, *e ributtante raziocinio*, l'asserire tanto disordine in tutta la Chiesa, oppure il negare d'esser la residenza *personale* di precetto Divino?

XLIX. Il difetto poi, che pretende rimproverare all'autor del *Parere*, *d'aver supposto per vero quello, che dovrebbe provare*: è certamente tutto dello stesso Censo-

re.

re. Già egli questo stesso lo suppone vero, e l'asserisce, ma non lo prova. Ha asserito pure, e supposto vero, che il *raziocinio* del dett' autore sia *rovinoso*, *ributtante*, senz'addurne alcuna prova. Siccome ancora suppone, ma non prova quelle *false*, *e scandalose deduzioni*, *que principii oramai affatto screditati*, *que fondamenti delle generali asserzioni*, *che sono abusi deplorati*, *e riformati*, che rimprovera nel mentovato autore. Adduce per scusa, come si suol fare, la brevità de fogli; ma non dovea dire, ciocchè per la pretesa brevità non avrebbe potuto provare; oppure dovea tralasciar quell'inezie, che s'è preso la pena di tacciare, per le cose di maggior peso, e valore. In quanto all'autor del *Parere*, non sa indovinare qual cosa abbia egli supposta come vera, senz'averla provata; sino la suprema autorità del Papa nell'accordar le dispense, e la general pratica della Chiesa, ch'ha provato, quantunque non ve ne fosse bisogno. Quel ch'ha supposto come vero, senza provarlo, è d'esser lecita, e permessa, ne contraria alle leggi, o Ecclesiastiche, o Divine, una costumanza generalmente, e costantemente usata dalla Chiesa; e forse a questa supposizione avrà la mira il Censore. Se è così, per tutta risposta li dirò colla nota sentenza di S. Agostino Ep. 128. *Si quid per totum Orbem frequentat Ecclesia, quin ita faciandum sit disputare, insolentissima est insania*. Ne ho ch'aggiungere, o togliere al sentimento di S. Agostino.

L. Sul punto di terminar la sua diceria, non ha voluto il Censore defraudare il Publico d'una notizia veramen-

mente assai interessante, ch' appartiene all'Opuscolo. *Quello, che ci resta da aggiungere*, sono le sue parole, *si è, che non vi troviamo nulla di più di quello, che fu detto nel Concilio di Trento da chi avea interesse di escludere il precetto, o Dritto Divino, allora che ne fu più volte promossa la questione*. E questo ch' importava al Publico, se non per screditare maggiormente l'Opuscolo? Però anche questo ridonda in maggior di lui ignominia. Che voglion mai dire quelle tali parole: *da chi avea interesse d' escludere il precetto, o Dritto Divino*, se non additare li Legati del Papa, e l'aderenti alla Corte di Roma, quasichè per secondi fini, si fossero impegnati ad escludere il preteso precetto? Ma perchè mai tace, e dissimula ciocchè avea pur letto nel *Parere* pag. 10. n. 6., e di che non poteva dubitarne, essendo tratto dello stesso Soave, fiero nemico di Roma, il quale nel Tom. I. Lib. 2., dice, *che coloro li quali erano per il Dritto Divino, aveano tra loro un arcano, e quello d' ingrandire con tal mezzo l' autorità Vescovile, poichè se fosse stato deciso esser l' offitio, e la residenza de Vescovi di Dritto Divino, ne seguiva l' autorità de Vescovi non potersi restringere, e ne seguiva pure doversi abolire l' esenzioni*. Ecco la vera radice della promossa questione; e chi ha letto la storia del Concilio, ne resterà persuaso. Sia stato l' interesse dell' una, o l' altra parte; in ogni Concilio vi sono li maneggi, vi sono li fini privati; ma quando si viene alla decisione, o dichiarazione, v' è lo spirito di Dio, che sgombra l' umane direzioni. Intanto l' infelice Censore pretende incolpare il solo partito

tito di coloro, che negavano, e non ha ritegno, o in questa, o in quell' altra maniera d'abbajare contr' il Papa, il Concilio, la Chiesa; qual meraviglia poi, se tanto contro l'autor del *Parere*?

LI. Però quel suo Papale *non troviamo* contiene una falsità massiccia, e sfacciata; poichè, o si legga la Storia del Pallavicino, o quella del Soave, si troverà nell' Opuscolo, ciocchè non fu detto, ne si dovea dire dal Concilio di Trento. Ivi il punto principale chiamato all' esame, fu di trovar un mezzo efficace per rimediare all' abuso della non residenza; donde sorse la questione di qual dritto questa fosse, sostenendo alcuni, che non essendo state sufficienti le Leggi Ecclesiastiche, bisognava dichiararla di precetto Divino; ed opponendo l' altri, non esser giusta tal dichiarazione, ne utile al fine proposto, e che piuttosto conveniva inculcarla co' premii, e colle pene. V' erano anche dispareri circa la cagione della non residenza, che da taluni s' attribuiva all' esenzioni de Regolari; da qualch' altro alla potestà secolare, che impediva a Vescovi il far il loro officio; e da altri ad altre cagioni. E dippiù il Giovio Vescovo di Nocera sostenne, che le corruttele, non derivassero da questa fonte. Perciò dunque s' entrò nella disputa se fosse di precetto Divino la residenza, la prima volta nel 1546. sotto Paolo III., ed allora fu sopita con un decreto penale; e l' altra volta per opra dell' Arcivescovo di Granata nel 1562. sotto Pio IV. In tutte due le volte da que del contrario sentimento fu detto, che l' autorità della sacra Scrittura

era-

erano esortazioni alla perfezione; che tal dichiarazione non era mai stata fatta da alcun Concilio ; che tal comando Divino fu sempre ignoto , innanzi al Gaetano , che lo pensò il primo , il quale poi essendo divenuto Vescovo , non si curò d'osservarlo; e che non era questo il mezzo propio per estirpar l'abusi . Ecco in sostanza quanto si disse su questo punto; ne si parlò d'una terza sentenza , la quale avrebbe potuto facilmente accordare li due contrarii partiti . All'incontro nell'Opuscolo fu quest' appunto , dedotta dalla dottrina di S. Tomaso , si stabilisce il sistema della residenza ; e si sostiene , che questa appartenga alla maniera , non alla sostanza dell'officio Vescovile , che la maniera dipende dall'autorità della Chiesa , ed ha variato secondo la disciplina , e che l'officio , secondo la teoria di S. Tomaso , possa in certi casi esercitarsi da altri. Inoltre la maggior parte del dett'Opuscolo si raggira nel provare esser legitime cagioni della non residenza , il servizio publico della Chiesa , e dello Stato . Su di ciò non vi fu alcuna contesa , ne esame alcuno nel Concilio , bensì avendo il Vescovo di Ajazzo accennato non esser conveniente l'occuparsi da Vescovi le Cariche dello Stato ; se l'oppose il Vescovo di Cinque Chiese , dimostrando , quanto ciò fosse utile , e vantaggioso , e nota il Soave , che *ne convennero in questo anche li Prelati difensori del Dritto Divino* . Indi dal Cardinal di Lorena si volle , che all'utilità della Chiesa , tralle cagioni legittime della non residenza , s'aggiungesse l'utilità dello Stato ; ne vi fu opposizione alcuna . Come dun-

I que

que ardisce dir francamente il Censore, ***non troviamo***, nulla di più trovarsi nell'Opuscolo, che non sia stato detto nel Concilio di Trento?

LII. E' cosa poi molto curiosa, che mentre pianta un'asserzione così falsa, assicura il Publico di non aver detto cosa, che non sia verissima: *chiunque abbia comodo di leggere quest' Opuscolo, vedrà che non si è rilevato cosa, che non sia verissima*. Ed io dico, e provo con un succinto Epilogo di quanto sinora s'e detto, che non ha rilevato cosa, che non sia falsissima. Falso, che il Concilio Antiocheno abbia proibito a Vescovi l'accesso alla Corte, perchè non violassero la residenza. Falso, che l'autor del *Parere* abbia in questa materia oltrepassato li limiti prescritti dal Concilio di Trento. Falso, che abbia publicato teorie atte a disobligare li Vescovi da questo loro dovere. Falso, che l'Operetta sia stata soppressa. Falso, che abbia dispensato li Vescovi dall'obligazione di predicare. Falso, che abbia tolto di mezzo ogni ministero personale. Falso, che abbia avuto la residenza per un punto di mera disciplina appartenente a soli primi Secoli. Falso, che non sia d'accordo con se medesimo, supponendo l'officio di Dritto Divino, e non già la residenza. Falso, che abbia creduto simile in tutto, l'officio del Vescovo con quello del Magistrato laico. Falso, che coll'ispezione, e soprintendenza, abbia ridotto l'Episcopato ad uno stato meschino. Falso, che li principii di lui siano screditati. Falso, che n'abbia dedotto conseguenze erronee, e scandalose. Falso, che abbia suppo-

sto

sto per vero, ciocchè avrebbe dovuto provare. Falso, ch'abbia avuto per leciti, e giusti l'abusi deplorati, e riformati dalla Chiesa. Falso, che su di ciò non vi siano, se non esempii particolari, li quali han bisogno d'Apologia. Falso, che nell'Opuscolo nulla di più si trovi di ciò che fu detto nel Concilio di Trento. Falso in fine, che l'Opuscolo sia stato composto per scusare il peccato d'un Vescovo, che non risiede. Tutto ciò s'è provato. Veda ora il Publico; se costui ha detto cosa che non sia verissima. Ed acciò non abbia a dire di non esser stata la sua Censura fedelmente riferita, ed interamente confutata, ho stimato doverla quì inserire nel fine; onde ogn'un scorga il tenor dell'accusa, e quello della difesa.

LIII. Si suol dire, che il fine corona l'opra. Tal'è il fine di cotesta insolente, maligna, e scioperata critica, simile a tutt'il resto, anzi peggiore. Dice dunque: *se è vero, che l'autore di questo Parere, sia un Vescovo, che non risiede, si potrebbe dire, che quærit excusationes in peccatis*. Eccolo da Gazzettiero, e Correttore de Libri, divenuto Predicatore, Confessore, e Teologo morale, che giudica de' peccati. Ma, con buona sua pace, il Casista ha detto un solenne sproposito. Come peccato, se tal cagione di non risiedere l'ha permessa il Concilio di Trento? Come peccato, se tutt'i Teologi, niun'eccettuato; anche li più impegnati difensori del Dritto Divino, convengono esser lecita ad un Vescovo l'assenza dalla sua Diocesi per il servizio della Chiesa? Ma se peccano li Vescovi, che dimorano in Roma impiegati nelle publiche

cariche, peccano anche li Papi, che glie le conferiscono, e glelo permettono. E quì si va avanti assai, perchè moltissimi saranno di Romani Pontefici, e moltissimi li Vescovi rei di tal peccato. E se sono colpevoli coloro, che servono al Papa, alla Santa Sede, alla Chiesa tutta molto più lo saranno que' tanti in numero quasi infinito, ed al presente, e ne secoli passati, ch'han servito, e servono a Principi per le cariche dello Stato, o per il Sacro ministero delle Corti. E non essi soli, ma tutti li Principi, li quali han dato, e danno cagione a sì fatta colpa. Ecco un numero immenso di peccati, e peccatori, e quel ch'è peggio, quasi tutti morti impenitenti. Si domanda al Teologo morale, se avesse la carità di scusarli, o colla consuetudine immemorabile, oppure coll'opinione probabile di que', che credono esser la residenza personale di Dritto Ecclesiastico; o anche colla più comune di que' che la credono di Dritto Divino?

LVI. Che se cotesto religiosissimo, e zelantissimo Teologo Morale, forse per non perdere quella trivial sentenza Latina, la quale l'è sembrata degna d'un uomo di gran spirito, e dottrina; non ha avuto scrupolo d'additare l'autor del *Parere*; e con ciò calunniarlo presso del Publico, qual scrittore di tenebre, d'errori, d'abusi, poco curante de veri interessi del Cristianesimo, e con altre simili maldicenze: anch'io seguendo l'orme di sì gran Teologo non avrò scrupolo d'additar l'autore di sì fatta Critica, che è una *massa* di falsità, sconnessioni, ed insolenze. Si dice dunque, che sia un Abbate

bate forestiero dimorante in Roma, il quale, non avendo altra occupazione, perde il tempo nel mandar fuori, anche di là da monti, le notizie del paese. Ma stupisco dell' Estensore, e Stampatore di Firenze, che non an ritegno di tingere li loro fogli co fulligini così nere. Si potrebbero contentare per un' onesto guadagno di dar semplicemente le fedeli, ed esatte notizie de libri, senz' impegnarsi a darne il giudicio, di quell' Abbate, quel Prete, quel Religioso, che non sempre è adequato, e ne punto, ne poco deve importare al Publico. Lasciamo quest' oracoli al cieco Gentilesimo.

LVII. Inoltre poichè l'è piaciuto di giudicare de' peccati altrui; soffra con pazienza, che altri giudichino de peccati suoi. E' peccato grave di superbia, e presunzion di se stesso, il mettersi a dar giudizio de' libri, ch' escono alla luce, e particolarmente quando non s'hanno forze adequate a tal peso: d'avarizia, facendolo per proprio, ed altrui guadagno: di maldicenza, e detrazione, facendolo con termini improprii, ed insolenti, senz' alcuna moderazione, e modestia, ed insultando ultroneamente coloro, da quali non è stato ne provocato, ne offeso: di calunnia, ed impostura facendo dire all' Autori, quel che non han detto, e dando il senso più cattivo alle loro proposizioni: d'irreligiosità, dubitando dell' autorità del Papa, nel concedere tali dispense; ed avendo per abuso la pratica generale, ed antica della Chiesa: di giudizio temerario nel credere fatto l' Opuscolo per scusare il peccato d' un Vescovo; e nell' inviluppare con ciò nella col-

pa

pa tanti Papi, tanti Sovrani, e tanti Vescovi. Alcun di questi peccati obliga alla restituzion della fama, e tutti alla restituzion del denaro, se mai se ne prendesse dallo Stampatore per sì fatte letterarie Notizie, che non vagliono un quattrino. Finalmente poichè l' è saltato in testa di chiudere la sua censura, con una sentenza Latina, veramente alquanto triviale; mi permetta, che anch' io termini la mia difesa con un' altra sentenza Latina, pur volgare, ma più a proposito della sua: *Qui non intelligit, blasphemat*,

COPIA
DELLA GAZZETTA ECCLESIASTICA
DI FIRENZE (n. 25.)
17. Novembre 1780.
ROMA.

Parere di un Teologo ſulla reſidenza de' Veſcovi impiegati al ſervizio della Chieſa e dello Stato. Roma preſſo il Caſaletti 1779. pag. 53. in 4.

CHe una quantità di Veſcovi, e molte volte aſſai numeroſa, non riſiedeſſe alle loro riſpettive Chieſe, alle quali debbono eſſere con i più ſtretti, e ſacroſanti vincoli uniti, è ſtato ſempre riguardato come un abuſo, deplorato dalla Chieſa, e contro del quale ſono in ogni tempo inſorti i generali, e particolari Concilj. Cominciando da quello di Antiochia del 327. che vietò a i Veſcovi fino il portarſi alla Corte dell'Imperatore, ſenza il conſenſo, e lettere de i Veſcovi comprovincialj, e principalmente del Metropolitano; ſi è ſempre veduto prendere in conſiderazione sì fatto abuſo, ed uſare tutte le poſſibili cautele per rimediarvi. Ognuno ſa quanto nel Concilio di Trento foſſe dibattuto l'articolo, ſe la reſidenza foſſe di Dritto Divino; e quantunque non ſe ne poteſſe ſpuntare la deciſione per la ſtretta dependenza di una tal

que

questione dall' altra simil dell' Episcopato; pure, o in una forma, o in un' altra vi si conobbè, e vi si confessò la necessità della residenza, si comminarono giuste pene a i non residenti, e si stabilirono tali regole su questo proposito, che piuttostochè approvar dispense, fanno ben conoscere quanto quella venerabile adunanza ne fosse aliena, e quanto l' avesse in orrore. Or chi avrebbe mai creduto, che dovesse insorgere uno Scrittore di tenebre, si poco curante de' veri interessi del Cristianesimo, che avesse il coraggio di publicare delle teorie atte a disobligare i Vescovi dal principale loro dovere, dal quale dipende per la massima parte il migliore adempimento de' Sacri pesi del loro ministero Evangelico? Questa peraltro è appunto la conseguenza, alla quale va a condurre il *Parere*, di cui ragioniamo; conseguenza che ha eccitata la più giusta indignazione degli uomini pii, e scienziati, e che ha richiamato sopra di se lo zelo del Savissimo regnante Pontefice, il quale sappiamo essersi dato tutto il moto per sopprimere questo scandaloso, e miserabile scritto. Noi persuasi, che un paradosso di questa natura si renda da se stesso talmente visibile, che non sia per abbagliare veruno uomo sensato; nel dare ragguaglio di questo opuscolo ci limitaremo ad esaminare alcuni punti, che ci sembrano più degni di osservazione, da quali giudicherà il pubblico qual conto si debba fare di una tale opera.

Il quarto de 43. numeri, o paragrafi ne quali è diviso il *Parere*, è il primo, che ci sembra meritevole di qualche esame. L' autore dopo avere impiegati i primi tre nel riportare de' fatti tanto di Laico, che di Ecclesiastico governo, i quali dimostrano essersi sempre riputata necessaria la residenza in ogni uffizio, che richiedesse ministero personale, e dopo avere da questi conchiuso che l'obligo di risiedere deriva dalla natura, e dall' indole dell' uffizio; ne

ne tira come conseguenza, e corollario, che in quella màniera, che un Governatore di una Città, o Provincia può essere dal suo Principe destinato ad altro impiego, senza abbandonare il primo Governo, così puó seguire, presso a poco de Vescovi „. Quante riflessioni risveglia questo sentimento! E' ella giusta la parità fra un Governatore, ed un Vescovo? La stretta unione del Vescovo col suo gregge, spiegata da S. Paolo con quella del vincolo matrimoniale, sarà ella della stessa natura del ministero precario di un Governadore? Sono eglino i Vescovi semplici ministri, amovibili ad ogni cenno del Papa? E' egli dunque senza controversia Monarchico il governo della Chiesa? Puó essere, che l' autore del *Parere* non si sgomenti ad affermare tutto ció francamente; noi peraltro non saprebbamo combinare un sistema di questa natura, coll' idea, che ci danno dei diritti, e delle incombenze de Vescovi i libri del nuovo Testamento, i SS. PP., i Canoni de Concilii, i fatti della storia Ecclesiastica.

Nel quinto paragrafo è posta in campo la questione, se la residenza de' Vescovi sia di Dritto Divino, ed occupa con essa otto intieri paragrafi, la sostanza de' quali si riduce a poco più che riferire le diverse ragioni, che sopra a questo punto furono controverse nel Concilio di Trento, e le opinioni de moderni Scrittori di materie Ecclesiastiche. Noi senza farci giudici di questa controversia osserviamo su questo punto; I. che non ci pare l' autor molto d' accordo con se medesimo, allorchè nel nono paragrafo prova, ed ammette col Tridentino, che l' uffizio del Vescovo sia di Dritto Divino, e ne esclude poi la residenza, dopo di aver detto nel paragrafo quarto, che l' obbligo di risiedere deriva dalla natura, e dall' indole dell' uffizio. 2. Non sappiamo menargli buono, che questo obbligo non sia di Divino precetto per la ragione, che senza far men-

 zio-

zione del medesimo, *i Papi*, *i Concilj*, *i Padri spesse volte*, *e gravemente l' inculcano*, *e ne formano alcuni Canoni*. Eppure non sarebbe questo il primo esempio di cose di Dritto naturale, o Divino comandate dalle leggi umane senza farsi parola di quella prima, e più alta origine. Non potrebbero forse i Papi, i Concilj, i Padri aver supposto l' obbligo di risiedere dalla natura istessa dell' Uffizio Episcopale, e per questo appunto averlo inculcato *spesse volte*, *e gravemente*? Questa illazione ci sembra certamente più legitima di quella dell' autore, poichè essendo di gius Divino il dovere di invigilare, di assistere, di pascere, di governare, di conoscere &c. il gregge, non parrebbe irragionevole l' inferirne, che seguiti il carattere istesso quel mezzo, che è più opportuno per l' adempimento di questi doveri.

Bisogna peraltro compatire l' autor del *Parere* se egli pensa, e ragiona diversamente. L' idea che egli ha, o che ci vuol far credere di avere dei sacri importantissimi doveri dell' Episcopato, non potevano farlo essere molto premuroso dell' obligo della residenza. Dal 13. al 19. paragrafo, non si contiene, che una lunga affettata enumerazione di cure, dalle quali sono a suo giudizio sgravati i Vescovi; ne fra queste è lasciata in dietro la predicazione, ad onta del solenne precetto fattone da Gesù Cristo a gli Apostoli, ed in essi a Vescovi loro sucessori, per la quale però si vogliono esuberantemente rindennizati i popoli mediante la moltiplicazione delle prediche, e de predicatori. Lo stato presente dei fedeli, a sentire il nostro autore, non richiede una vigilanza così assidua, che porti la necessità del risiedere. Necessario fu un tempo già per tenere saldi i novelli Cristiani nel furore delle persecuzioni, per convertire, e battezzare i Gentili allorchè fu data la pace alla Chiesa, per allontanare da i Fedeli il veleno delle eresie, frequentissimo ne' secoli antichi. Di presente non vi

vi ha alcuno di questi bisogni ; il popolo Cristiano è bastantemente perfetto, ed assodato nella perfezione, ne vi sono poi tanti pericoli da temere, che resti corrotto o nella fede, o ne i costumi. In sostanza l' uffizio de i Vescovi, sempre secondo il nostro autore, *si riduce oggidì a una ispezione, o soprintendenza all' Ecclesiastiche cose, e questo può benissimo disimpegnarsi da un' assente, e per mezzo de suoi idonei Ministri; che è* l' istesso che dire, che non resta a Vescovi obligo alcuno di Ministero personale, e che la dignità Vescovile si riduce a poco più che a una formalità di Gerarchia.

Ed ecco che ridotto a questo meschino stato l' Episcopato, supposte le cure del medesimo, e per consequenza l' obligo di risiedere un punto di mera disciplina, proveniente soltanto dalle disposizioni Canoniche, che l' hanno prescritto per quei tempi in cui altre circostanze lo rendevano necessario; possono di presente i Vescovi dispensarsene, o esserne dispensati, come di cosa di poca, o niuna importanza. Questo è in sostanza l' argomento su di cui si raggira da capo a fondo il disgraziato scritto, che abbiamo alle mani. Se tutti volessimo percorrere con minuto esame i fatti, e le prove, che egli riporta per sostenere questo rovinoso, e ributtante raziocinio, troppo ci allontanarebbamo dalla brevità, che ci prescrive la natura, e la ristretezza di questi fogli. Contentiamoci d' osservare in generale, che dal 19. paragrafo al 45. in cui si sforza l' Autore di legittimare colla pratica la non residenza, non si contengono che false, e scandalose deduzioni, e principj oramai affatto screditati, che i fondamenti delle sue generali assenzioni sono o abusi deplorati, e riformati poi dalla Chiesa, o esempi di alcuni casi particolari, i quali hanno bisogno d' apologia, o possano giustificarsi con qualche straordinario motivo; che finalmente il sup-

ſupporre come vero quello appunto che ſi dovrebbe provare, è il minor difetto che ſi poſſa rimproverargli. Chiunque abbia comodo di leggere queſto Opuſcolo, vedrà che non ſi è rilevato coſa, che non ſia veriſſima. Quello, che ci reſta da aggiugnere ſi è, che non vi troviamo nulla di più di quello che fu detto nel Concilio di Trento, da chi aveva intereſſe di eſcludere dalla reſidenza il precetto, o Dritto Divino, allorchè ne fù più volte promoſſa la queſtione. Se è vero, come ſi dice, che l' autore di queſto *Parere* ſia un Veſcovo, che non riſiede, ſi potrèbbe dire, che *quærit excuſationes in peccatis*.

